

XXX.

TORNATA DEL 28 APRILE 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Approvazione degli articoli 5, 3 e 6 previa discussione alla quale prendono parte i senatori Auriti, Alfieri, Faraldo, Castagnola, Calenda, Costa, relatore, ed il presidente del Consiglio — Scolgimento di emendamenti a due dei primi capoversi dell'articolo 11 dei senatori Calenda e Griffini — Proposta sospensiva e spiegazioni dei senatori Auriti e Pierantoni, e dichiarazioni del senatore Costa relatore, e del presidente del Consiglio — Il senatore Massarani svolge una sua proposta di soppressione dei due ultimi capoversi dell'art. 11 — Considerazioni del senatore Griffini.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 15 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e il ministro dei lavori pubblici; intervengono in seguito i ministri delle poste e dei telegrafi, della guerra e del Tesoro.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di una petizione giunta al Senato.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

« N. 47. La Deputazione provinciale di Siracusa fa voto perchè nel disegno di legge per le istituzioni pubbliche di beneficenza venga introdotta una disposizione che attribuisca alle opere pie il concorso nella spesa sul mantenimento degli esposti ».

Seguito della discussione sul progetto di legge:
« **Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza** »
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « **Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza** ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di sabato furono approvati i primi articoli del disegno di legge fino al 10 compreso, tranne gli articoli 3, 5 e 6 che rimasero sospesi.

Chiedo all'onor. relatore dell'Ufficio centrale se si debba ora intraprendere la discussione dell'art. 11 o riprendere la discussione degli articoli che furono sospesi.

Senatore COSTA, *relatore*. Prego di sospendere tuttora la discussione dell'art. 3 e di cominciare con la discussione dell'art. 5.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque riprenderemo la discussione dell'art. 5 che già fu letto. A questo articolo furono proposti diversi emendamenti: al secondo capoverso fu proposto un emendamento di forma del senatore Calenda

che mi pare rientri nella raccomandazione generale che egli ha fatto l'altro giorno. Poi vi è un emendamento del senatore Auriti, il quale ne aveva presentato un altro nella seduta di sabato.

Domando al senatore Auriti quale dei suoi due emendamenti egli intende che sia sottoposto a discussione?

Senatore AURITI. Chiedo che si discuta il secondo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti dall'onor. Auriti sono i seguenti:

All'ultimo comma del progetto, alle parole « opera pia autonoma » si aggiunga l'altra « elemosiniera » e si aggiunga poi all'articolo così emendato il comma seguente:

« Per la gestione di un'opera pia autonoma, con rendita annuale non inferiore a L. 300, concentrata nell'amministrazione della congregazione di carità, ai termini degli articoli 55 e 56 della presente legge, è aggiunto ai membri di quella un rappresentante dell'ente speciale, il quale è scelto nel modo determinato dagli statuti organici della fondazione, e in mancanza, è nominato a maggioranza assoluta di voti, da coloro che secondo i detti statuti sarebbero gli amministratori fiduciari ».

L'onorevole senatore Auriti ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Signori senatori. Dissi già l'altro giorno che per me la parte più importante della legge attuale, la innovazione più profonda alla legge vigente sta in un punto; concentramento di opere pie nella congregazione di carità; ossia cessazione di una grande quantità di amministrazioni varie autonome, veri organismi viventi, in una amministrazione unica elettiva uniforme.

Il problema ha quindi due lati tra loro connessi; cioè il concentramento che darà la materia, e la costituzione dell'organo amministrativo a cui è data questa materia per la gestione; due problemi le cui soluzioni debbono essere tra loro coordinate.

Io credeva più opportuno, e forse la discussione che faremo lo dimostrerà, che si votassero prima gli articoli sul concentramento, e poi quelli sulla composizione della congregazione di carità, ossia prima gli articoli sulle funzioni,

e quindi gli articoli sulla composizione dell'organo a cui queste funzioni debbono essere affidate. Comunque sia, dovrò ora toccare brevemente dei due lati del problema fra di loro, come ho detto, indivisibilmente connessi.

Concentramento.

Uno dei progressi della carità, compiuto specialmente dacchè essa è venuta in mano del laicato, è di aver sostituito alle elemosine spicciole, sconnesse, con criteri più o meno arbitrari, prima forma grezza della beneficenza, la organizzazione della carità, la specializzazione dei servizi occorrenti ai vari bisogni per rendere efficace la carità, ossia la creazione di organismi che abbisognano di amministrazioni speciali, di cognizioni tecniche, come stabilimenti pe' ciechi, pei sordomuti, pei bambini, in tante suddivisioni degli ospedali per le diverse malattie. Ora questi istituti speciali, che hanno bisogno necessariamente di amministrazioni speciali, non possono concentrarsi in una amministrazione unica uniforme, non dotata delle cognizioni tecniche indispensabili.

Quindi se il concentramento si facesse unicamente per il concetto della semplificazione dell'amministrazione, e di uno sperato risparmio di spese, guadagno che pure molti mettono in dubbio, si andrebbe a ritroso di ciò che è veramente essenziale ed importante, e che è la caratteristica della carità moderna.

Si è detto: son tanti piccoli rivoli che si raccolgono in un'unica corrente.

Ma se questi rivoli in un campo ben coltivato fossero disposti in modo che in tempi diversi, per quantità diverse servissero l'uno a tal genere di pianta, l'altro ad altro, sarà un beneficio se li avrete raccolti in una corrente, che debba servire ad irrigare una pianura tramutata in seminaria per l'abbattimento delle piante?

Io debbo ripetere quello che dissi l'altro giorno, che cioè, questo lato del problema sia stato risolto sapientemente dal nostro Ufficio centrale, il quale, senz'allontanarsi dallo spirito che informava il progetto ministeriale, ma bensì sviluppandolo e completandolo, ha segnato due norme che danno alle esigenze di maggiore importanza piena soddisfazione. Difatti in una parte ci dice, che la concentrazione obbligatoria di opere che non abbiano una rendita superiore a 5000 lire, o che siano

in comuni di una popolazione non superiore a 10,000 abitanti, non ha luogo se si tratti di istituti speciali, che provvedano a speciali bisogni con organismi determinati, per cui la carità si eserciti in certe forme specificamente determinate, cui occorre il sussidio di metodi scientifici, e di cognizioni tecniche, da non potersi trovare in un'amministrazione unica, uniforme, elettiva.

Resta il concentramento necessario delle opere elemosiniere. Questo si mantiene senza limitazione, ma non perchè si faccia in grande l'elemosina, che prima si faceva in piccolo, bensì perchè riunendosi questi rivoli che prima andavano dispersi, si debbano e possano fondare quei dati stabilimenti speciali, che prima non si potevano costituire, e che fanno davvero la gloria della carità moderna, e ne spiegano la grande efficacia.

A me pare che possiamo essere pienamente soddisfatti della risoluzione del primo punto; ma resta la più ardua questione dell'organo a cui è trasmesso il patrimonio della carità pubblica, compreso quello raccolto nel concentramento, ossia la composizione della congregazione di carità.

Quanto sia superiore il compito che è affidato alla congregazione di carità dal progetto attuale, in confronto di quello che le era attribuito per la legge del 1862, è stato detto eloquentemente dalla relazione dove si riassumono tutte le nuove potestà e gli obblighi della congregazione di carità, e non solo pel patrimonio immensamente accresciuto, ma anche per le attribuzioni in sé considerate.

Quali siano stati i dubbi che in molti si sono suscitati pel modo di composizione della congregazione di carità fu detto anche senza dissimulazioni nella relazione, ed io riassumo quei dubbi in una sola parola.

La congregazione di carità sarà l'emanazione in secondo grado della maggioranza di quel partito che esiste nel comune e crea il consiglio comunale, maggioranza che per le recenti attribuzioni politiche trasferite nei consigli, diventerà di giorno in giorno più influente e sempre più animata da concetti e interessi politici.

Di qui il pericolo che con grande facilità l'accumulo del danaro destinato ai poveri possa cadere nelle mani di un partito, possa essere

distribuito con fine partigiano, possa servire anche a scopi elettorali.

Queste apprensioni le ebbe anche l'Ufficio centrale, il quale dice di aver cercato il rimedio, ma di non aver trovato nulla di compatibile col resto, tranne la limitazione del numero di consiglieri comunali che possano essere ammessi a far parte della congregazione di carità. Ma è chiaro che questo è molto poco, perchè in sostanza, quando c'è un partito che ha una grande maggioranza, il cresciuto numero di posti da riempire, agevolerà le combinazioni, gli accordi preventivi per la distribuzione di quei posti.

Tutto il nodo è qui: se la legge non risolve bene questa parte del problema, e se dite che non la si può correggere, confessate che la legge è viziata da un difetto insanabile, e quelli i quali diffidano, quelli che dicono dateci migliori garanzie, non si rassicureranno certo con questa confessione, chè anzi ribadirà i loro dubbi.

Dunque io ho tenuto sempre la mente fissa a questo punto che mi è sembrato il più importante e il più difficile in tutta la legge attuale.

A me non desta apprensioni, il principio della trasformazione dell'ente morale in date circostanze, poichè la perpetuità della vita dell'ente morale non è possibile che a condizione del suo adattamento all'ambiente, sicchè le opportune modificazioni secondo i bisogni dei tempi sono mezzi di conservazione e non di distruzione.

Non la disposizione che dichiara inefficace il patto reversivo apposto al caso che l'ente si trasformi, mancato il fine per cui fu costituito, perchè la volontà del testatore non può prevedere quali potranno essere nel corso de' secoli gli eventi possibili, i nuovi bisogni tali da poter dare soddisfazione al suo intento caritativo in modo equivalente al concetto originario della fondazione.

Non la tutela fatta più rigida, non la sorveglianza maggiore e più oculata commessa alle autorità superiori; sono particolarità d'importanza secondaria.

Per me il vero problema è stato sempre la costituzione dell'organo amministrativo, la composizione della congregazione di carità.

Avrei voluto avere la potenza di sciogliere il problema, di rimuovere tutte le difficoltà, come l'Ufficio centrale confessava di aver vo-

luto e non potuto fare. Credo però di poter proporre qualche garanzia efficace.

Tratto ora la prima parte che si rannoda a questo art. 5, riserbandomi di sviluppare in seguito l'altro emendamento relativo all'art. 6.

Io trovo nel progetto di legge un principio che è stato formulato colla redazione dell'Ufficio centrale, in un modo imperativo, e molto più preciso, che non sia nel testo ministeriale.

Di qui prendo la mossa.

È detto nell'art. 60 che quando c'è concentrazione di un'opera pia autonoma, il patrimonio non si confonde nel patrimonio comune, ma dev'essere tenuto distinto, le rendite debbono essere amministrate ed erogate in conformità delle tavole di fondazione, e debbono essere oggetto di conti e di bilanci speciali.

Ebbene, io dico: stia la congregazione di carità coi suoi membri rinnovabili per l'amministrazione del patrimonio libero, e stia essa sola; ma per queste gestioni separate di opere pie autonome concentrate cui si mantiene patrimonio separato, per questa sola parte di gestione si unisca ai membri della congregazione di carità un rappresentante dell'ente speciale.

E così quest'ente speciale, e la volontà del fondatore che lo creò avrà, anche dopo il concentramento, un occhio che vigili pel suo interesse, una parola da pronunciare per far che davvero le erogazioni si facciano secondo le tavole di fondazione.

È questa un'altra mia convinzione, che, cioè, solo allorché tutti i membri di un congresso sono di accordo si possono consumare i grandi abusi; un solo che dissenta potrà essere schiacciato dalla maggioranza, ma potrà alzare la voce e rivelare i fatti occulti, fare appello all'opinione pubblica, servirsi della stampa, reclamare al Governo, ricorrere ai mezzi legali se ve ne sono. Un solo che possa dissentire è sempre una garanzia, e se non è un rimedio assoluto, è certo un limite al male.

Ma come si fa a trovare quella rappresentanza? In che modo, in che casi?

Qui io faccio dapprima un'eccezione.

Le opere pie elemosiniere non hanno una individualità spiccata, non rappresentano la carità organizzata e specificata, e quindi per esse io mi contenterei di ciò che loro concede il progetto di legge col suo ultimo comma.

Il progetto di legge ammette col beneplacito

della congregazione di carità, per deliberazione da approvarsi dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa, che per le opere pie concentrate che abbiano un patrimonio importante possa concedersi un rappresentante speciale, quando per la nomina del medesimo possa trovarsi una norma nelle tavole di fondazione. Per le opere pie elemosiniere ciò mi basta, ma non per le altre opere pie concentrate ai termini degli articoli 55 e 56 della legge.

Questo, se non hanno quelle tali specializzazioni determinate negli emendamenti dell'Ufficio centrale, che le sottrarrebbero dal concentramento, pur debbono averne qualcuna per distinguersi dalle opere elemosiniere.

Ebbene, io dico: date a ciascuna di esse una rappresentanza speciale, che possa prendere parte alla gestione del patrimonio dell'ente, tosto che lo si mantiene separato per l'amministrazione e per le erogazioni.

La concessione di questa speciale rappresentanza ha due scopi egualmente importanti, l'uno di garanzia, l'altro di soddisfazione alla volontà dei defunti, di incitamento alla carità dei futuri benefattori.

La garanzia è per le fondazioni passate come per le future; vi sarà un occhio che vigilerà, una voce che potrà almeno protestare, una resistenza che potrà sconcertare gli accordi partigiani.

Il rassicurare i benefattori, l'impedire che si chiudano le sorgenti della carità privata riguarderà principalmente il futuro. Il benefattore saprà che per la nuova legge la sua fondazione potrà essere concentrata nell'amministrazione della congregazione di carità, cadendo così l'amministrazione fiduciaria da lui creata; ma sappia altresì che egli può destinare per tal caso uno almeno che sia il rappresentante fiduciario della sua volontà.

Sarà così rimossa nella massima parte una delle obiezioni più gravi fatte a questa legge.

Si dice: La difficoltà sta nella pratica, sta nella esecuzione. La congregazione di carità sarà aumentata di un numero indefinito di altri membri, vi sarà complicazione nell'amministrazione, nella formazione, nella votazione del bilancio.

Bisogna distinguere secondo me la votazione

distinta dei bilanci parziali, e il loro coordinamento nel bilancio unico e generale.

Non dimentichiamo che la congregazione di carità è amministratrice di tutto il patrimonio delle opere elemosiniere, di tutte le liberalità che si fanno senza la creazione di istituto speciale, e che i patrimoni delle opere pie autonome concentrate ai termini degli art. 55 e 56 della legge si mantengano separati, con bilanci e conti separati. Or bene, nella discussione di ciascuno di questi bilanci e conti separati di una distinta opera pia interverrà, coi membri della congregazione di carità il rappresentante speciale dell'ente; ma poi la congregazione di carità essa sola formerà il bilancio generale, e disporrà delle rendite libere poste in sua mano, per i servizi a cui non provvidero quegli enti speciali, a completare i servizi cui le rendite già assegnate fossero insufficienti.

Dov'è la complicazione, la confusione, il temuto imbarazzo alla spedizione degli affari?

E la soddisfazione alla volontà dei defunti, e la sicurezza di una garanzia data allo scopo dei fondatori non vale dunque per nulla?

Non mi vanto di avere gran pratica delle cose amministrative, ma uomini pratici che io ho consultato mi hanno assicurato che non ci è difficoltà, ed io mi appello alla pratica dei senatori che sono qui presenti, e che s'interessano a che siano migliorate le parti difettive di questo disegno di legge.

Io debbo farvi rilevare la grande differenza che vi è fra il comma ultimo del progetto dell'Ufficio centrale che io accetto, ma unicamente per le opere elemosiniere, e quello che io propongo con la mia aggiunta.

L'intervento che io domando è un diritto accordato dalla legge e quindi una garanzia, quello non è che un modo di amministrazione che dipende dal beneplacito della congregazione.

L'intervento del benefattore come l'intervento di un rappresentante dell'opera pia concentrata suppone per quel comma una deliberazione favorevole della congregazione di carità, una deliberazione della maggioranza, verso la quale appunto io chieggo una garanzia.

Signori senatori, io non mi rivolgo a coloro che diffidano di questa legge, ed a cui la mia proposta non basterà, ma mi rivolgo all'onorevole ministro che ha proposto la legge, al-

l'Ufficio centrale che con tanto amore lo ha esaminato e migliorato, e dico loro: date una minima, una qualunque garanzia ai fondatori di un'opera di beneficenza, assicuratevi che almeno troveranno nella congregazione di carità una persona la cui nomina sia da loro preordinata, che rappresenti la loro volontà, che sia una espressione della loro fiducia, che abbia il mandato speciale di tutelare la destinazione delle rendite secondo le tavole di fondazione.

Quanto alle obiezioni pratiche che si opponevano, io ho risposto rilevando l'ingerenza limitata e distinta di ciascuno di quei rappresentanti; e se mai ve ne fossero più per l'avvenuto concentramento di più opere pie autonome, ho rilevato che la votazione distinta dei bilanci separati per patrimoni separati non deve confondersi col coordinamento del bilancio generale che dispone di rendite libere e che è rimesso unicamente alla congregazione di carità.

Io raccomando la mia modesta proposta all'onorevole signor ministro, all'Ufficio centrale e agli uomini sperimentati del Senato i quali, se anche contrari ad alcuna parte di questa legge, vogliono migliorarla, non respingerla, garantendo quanto è possibile il fine che essa si propone: l'impiego del patrimonio dei poveri a soccorso dei poveri.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Auriti è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Viene ora un emendamento del senatore Alfieri allo stesso art. 5, emendamento così concepito:

« Che nei comuni la cui popolazione oltrepassa i sessantamila abitanti possa, a richiesta del Consiglio comunale, approvata dall'autorità tutoria provinciale e dal ministro dell'interno, la congregazione di carità essere aumentata di due membri in ragione di ogni diecimila abitanti in più e possa essere ripartita in sezioni investite degli uffici e facoltà amministrative della congregazione stessa ».

Il senatore Alfieri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore ALFIERI. La modificazione che io propongo si appoggia alle medesime ragioni così saggiamente e chiaramente espresse dall'onorevole senatore Auriti.

Io mi preoccupo soprattutto dell'azione che deve esercitare la congregazione di carità, poichè della sua istituzione non è più il caso di discutere.

Or bene, se dobbiamo pensare a rendere più estesa e più efficace ad un tempo l'azione della congregazione, sarà prudente nelle città che contano più di 50 mila abitanti di dare la facoltà di aumentare il numero dei componenti di essa, affinchè corrisponda al maggiore lavoro che le sarà attribuito.

Fin da ieri l'onorevole collega ed amico Di Sambuy rilevò questa opportunità, ma non vi insistette, quando il ministro dell'interno s'impegnò a provvedere nel regolamento con l'esecuzione della legge.

Io però confesso che quando una volta si riconosca che una data istituzione deve essere creata per legge, non amo punto lasciare che ne sia determinato dal regolamento ciò che è essenziale e che lascierebbe luogo ad arbitrio nel cagionare disparità di trattamento tra città che sono in pari condizione.

Non vedo inconveniente all'accrescimento proporzionale dei componenti le congregazioni di carità coi medesimi criteri coi quali esso già fu determinato per i comuni da 5 mila a 50 mila abitanti. Vedo invece una sproporzione nel fermarsi senza motivo a questa ultima cifra.

Se la istituzione delle congregazioni di carità rispettasse maggiormente l'autonomia amministrativa delle diverse istituzioni, se la congregazione di carità fosse soprattutto un ufficio di vigilanza e di tutela, allora non vi sarebbe necessità, nemmeno nei centri maggiori, di oltrepassare un numero fisso dei suoi componenti. Ma siccome le congregazioni avranno attribuzioni di diretta amministrazione, di vero e proprio governo di parecchie opere pie, le quali richiederanno tutta opera assidua e cura speciale, sembra evidente a me l'opportunità di dar modo ai comuni, sotto le debite garanzie, di accrescere secondo i bisogni della popolazione, il numero di coloro che a quell'ufficio considerevole attendono.

L'altra parte dell'emendamento da me proposto si collega alla prima; ed infatti l'onorevole Di Sambuy lo aveva parimente accennato ieri l'altro. Voglio dire che la congregazione che può essere accresciuta di numero, sia pure

in facoltà di dividersi in sezioni delegando a questa le sue attribuzioni esecutive.

Siamo sempre a meglio applicare la massima della distribuzione del lavoro che avrebbe, come sempre, l'effetto di rendere più agevole a ciascuno il proprio compito negli istituti affidati alle sue cure, e di rendere più efficace la responsabilità.

Per queste ragioni io sporo che il mio emendamento, che mira essenzialmente alla parte esecutiva di questa legge, trovi buona accoglienza nell'Ufficio centrale e abbia poi l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Alfieri è appoggiato. Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La proposta dell'onor. Alfieri pecca nella forma e nella sostanza.

Pecca nella forma, perchè il suo non è un linguaggio legislativo, e bisognerebbe per lo meno accomodare i verbi per dare all'articolo quei termini precettivi che ogni legge deve avere.

In quanto alla sostanza, osserverò, che l'onorevole senatore non si sarà certamente accorto quali potrebbero essere le conseguenze del suo emendamento.

Nelle grandi città, come Napoli, avremmo un parlamentino e non una congregazione di carità, dovendo aggiungere al numero stabilito dalla nostra legge, per ogni congregazione di carità, due individui ogni 10,000 abitanti; nelle città di mezzo milione, avremmo nientemeno che una congregazione composta di 100 individui, e così, invece di un'amministrazione, avremmo la confusione.

Ieri, quando il senatore Di Sambuy accennò al bisogno che nelle grandi città s'istituiscano comitati speciali di beneficenza, io mi pronunciai favorevolmente alla sua mozione, ma anche all'onor. Di Sambuy osservai che non conveniva concedere cotesto beneficio alle città di 60,000 abitanti, e che ove egli avesse persistito io non l'avrei accettato.

Si discusse sull'argomento l'altro giorno, e

ammessa la necessità nelle grandi città dei subcomitati, tutti d'accordo abbiamo stabilito, e l'onor. Di Sambuy si associò a noi, che se ne terrà conto nel regolamento.

Dopo queste osservazioni, comprende l'onorevole senatore Alfieri, che il ministro non può accettare il suo emendamento.

Più grave è la proposta dell'onorevole senatore Auriti.

L'onorevole senatore Auriti vuole che alle congregazioni di carità siano aggiunti tanti membri quanti sono gli istituti di beneficenza, i cui beni e la cui amministrazione verrebbero concentrati nella congregazione di carità.

Farò due obiezioni contro questa proposta.

La prima è per il numero; la seconda è per la immobilizzazione alla quale condanneremo l'amministrazione.

L'amministrazione delle opere di beneficenza, secondo la nostra proposta, deve essere elettiva, rinnovabile, mentre col sistema dell'onorevole Auriti avremmo nella congregazione dei membri perpetui, nominati dai cosiddetti interessati, e che non si potrebbero più rinnovare.

Aggiungo, che l'onor. senatore Auriti, nella sua mozione, non ci dà un metodo sicuro, imperocchè in massima chiede che le nomine vengano fatte secondo i termini degli statuti organici, e che, laddove in essi nulla è determinato, le nomine stesse si rimettano a coloro, i quali, secondo gli statuti, sarebbero gli amministratori fiduciari.

Ora, ben comprende l'onor. senatore Auriti, che noi adatteremo un sistema incerto e complicato per la costituzione di codeste amministrazioni, tale da non dare sufficienti garanzie.

Uno dei benefizi, nella costituzione della congregazione di carità con membri elettivi, è questo, che, laddove costoro non adempiano ai loro doveri, il corpo elettorale potrà dispensarli, e nominarne altri che meglio meritino la sua fiducia per l'amministrazione delle opere di beneficenza. Ora questo naturalmente sarebbe pregiudicato con la nomina di tutti questi amministratori aggiunti, che non si potrebbero in alcun modo accettare.

Ciò posto, con mio rammarico, debbo oppormi alla proposta dell'onor. senatore Auriti.

Senatore AURITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI. Prego l'onor. ministro di vo-

lere attendere alla spiegazione del mio concetto. Io non propongo affatto che si nominino nella congregazione di carità tanti membri, quanti sono gli enti da dover rappresentare dopo il concentramento. No; la congregazione di carità è una e tale resta; ma poichè nel progetto è detto che quando vi è concentramento, i patrimoni degli enti concentrati hanno una gestione separata, hanno bilanci separati, hanno erogazioni agli scopi determinati dalle tavole di fondazione, comparisca, io dico, il rappresentante di ciascuna opera pia, unicamente allorchè si tratti di discutere i bilanci speciali dell'ente autonomo concentrato. Ciò non turba la compagine dell'amministrazione in quanto alla costituzione della congregazione di carità, che rimane unica, che dispone del patrimonio non vincolato; e se vi siano più opere pie concentrate, ci sarà intervento distinto, non mai concorso de' singoli rappresentanti; i loro voti non si cumulano, perchè le deliberazioni son prese separatamente, e solo avverrà che invece di cinque, nove, tredici, i voti potranno essere, rispettivamente, di sei, dieci, quattordici. Resta poi arbitra la congregazione di carità del bilancio generale, in cui disporrà del patrimonio libero pel coordinamento dei bilanci parziali, e de' servizi occorrenti ai diversi bisogni delle classi povere.

E qui giova osservare che ho escluso dal diritto di questa rappresentanza obbligatoria le istituzioni autonome elemosiniere, perchè manca loro il titolo di una specialità di scopi. Ma quelle altre istituzioni autonome, che comunque non comprese nella classificazione fatta dall'Ufficio centrale, non rientrano nella categoria generale delle elemosiniere, una certa specializzazione debbono pure averla, e perciò io ritengo che pel titolo di questa loro individualità meritino un rappresentante speciale per la gestione del loro patrimonio che la legge vuole mantenere separato.

Contro questa mia proposta l'obiezione che a principio può sedurre, è che così si cristallizza l'amministrazione della carità.

Ma i membri elettivi delle congregazioni di carità, e rinnovabili sono 5, 9, 13, secondo la popolazione; il membro aggiunto e permanente per ciascun patrimonio non è che uno, il quale non ha alcun rapporto coi rappresentanti degli altri enti concentrati. Questo rappresentante che io reclamo sarà l'espressione della

volontà e fiducia del fondatore, una garanzia, che non potrà turbare il corso spedito dell'amministrazione. Un unico individuo può rilevare, denunziare gli abusi, prevenirli con la sua sorveglianza, non creare ostacoli ed imbarazzi all'azione.

Io suppongo che questa rappresentanza o il modo della sua elezione sia indicato nelle tavole di fondazione; ma questo riguarderà principalmente il futuro; attualmente le tavole di fondazione debbono indicare il modo della scelta degli amministratori fiduciari dell'ente, ed io do a questi il diritto di scegliere a maggioranza assoluta di voti il rappresentante unico da unirsi ai membri della congregazione di carità.

Io prego l'Ufficio centrale e il signor ministro di tener conto di queste spiegazioni.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. La recisa ripulsa che ha data l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, alla mia proposta, mi induce ad appoggiarla con qualche ulteriore argomento.

Quanto alla redazione, non ho difficoltà di riconoscere che essa abbia necessità di qualche lieve modificazione per essere adattata alla forma propria di un articolo di legge.

Una volta consentita in massima la mia proposta, l'Ufficio centrale colla massima facilità provvederebbe alla correttezza della dizione.

L'altra censura fatta dal presidente del Consiglio sarebbe più grave, ma nemmeno quella tuttavia tocca alla sostanza. Non è più questione di forma, è questione di misura. Le congregazioni di carità, si dice, con questo aumento proporzionale dei loro componenti, di due per ogni dieci mila abitanti oltre i sessanta mila, potrebbero diventare dei « Parlamentini ». Questa certo non è la mia intenzione.

Ma oltrechè per l'aumento delle congregazioni, la mia proposta sarebbe facoltativa e non obbligatoria, oltrechè, l'esercizio di tale facoltà da parte dei maggiori municipi sarebbe limitato dalla tutela provinciale e dalla necessaria approvazione del Governo; non avrei difficoltà ad ammettere, sia un limite massimo per la totalità della congregazione, sia una proporzione diversa che fosse giudicata più conveniente; per esempio la ragione di un membro della

congregazione in più per ogni quindici o venti mila abitanti oltre i sessanta mila.

Io intendo, lo ripeto, che quando si tratta di vigilanza sopra le opere pie, si debba avere un grandissimo riguardo al principio della rappresentanza della popolazione e che sia anche opportuno che questa rappresentanza sia rinnovata per turno abbastanza frequente, acciocchè tutti gl'interessati possano esercitare il sindacato.

Ma anche oggi, come l'altro ieri, io mi permetterò di osservare che quando si passa dall'ufficio di vigilanza a quello di amministrazione, a me pare che il criterio di assicurare la capacità, la esperienza e l'operosità debba prevalere su quella dei metodi elettorali e dall'intervento della sovranità popolare nella composizione dei collegi amministrativi.

E in questa circostanza a me pare che si esageri il valore del suffragio.

Il suffragio è una delegazione basata sulla fiducia nella onestà di coloro che invigileranno l'esercizio della beneficenza pubblica.

Si dice che il regolamento stabilirà in quali casi la congregazione di carità può delegare qualche suo ufficio ai comitati di erogazione. Mi giova ripetere che quando si vuole regolare e limitare la libertà dei cittadini, massime in materia di beneficenza, posso ammettere che si faccia per legge, ma non intendo che si faccia per regolamento, che dà sempre maggiore campo all'arbitrio.

Concludo pertanto col mantenere la massima dell'aumento proporzionale dei membri della congregazione di carità nelle città di popolazione oltre i sessanta mila abitanti, consentendo nella necessità che quest'aumento non debba essere tale da turbare l'ufficio proprio della congregazione.

Non vedo ragione perchè colla creazione dei comitati di erogazione e per via di regolamento quest'aumento dei membri della congregazione debba essere indirettamente lasciato all'arbitrio del Governo...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma è la legge che lo stabilisce.

Senatore ALFIERI. ... A me pare che dal momento che il criterio della popolazione è dalla stessa legge tenuto buono fino a cinquanta mila abitanti, non vi è ragione di farne cessare l'effetto in modo assoluto oltre quel limite.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Incomincio dal rispondere al nostro collega Alfieri. Egli propone di aumentare il numero dei membri della congregazione di carità di un tanto ogni tanti abitanti (pel numero si rimette), e se io non ho male inteso, per due intenti diversi.

Il primo di questi intenti è diretto a mettere la congregazione di carità, dice lui, in condizione di adempiere con maggiore facilità il compito suo nelle grandi città. Il secondo è di fornire il mezzo per creare nelle grandi città i comitati di erogazione, o sezioni delle congregazioni di carità, per le erogazioni della beneficenza.

Nei riguardi del primo intento, io mi permetto di dissentire da lui: io non ho mai creduto (e credo che i vecchi amministratori siano tutti della mia opinione), che i collegi numerosi siano atti ad amministrare. Io ho sempre creduto che l'ideale delle amministrazioni dovrebbe essere quello dell'amministratore unico; ed è unicamente per certe necessità che questa persona unica ha bisogno di essere suffragata dal concorso di altri; sempre, ben inteso, in un numero limitato, o per averne aiuto nel disimpegno di una grande mole di affari, o per dividere il peso di una grave responsabilità. Sotto questo primo aspetto la proposta del collega Alfieri non mi pare quindi fondata.

Io preferirei anzi che la congregazione di carità non avesse un numero maggiore di cinque membri, se nelle grandi città le congregazioni di carità non dovessero rispondere a particolari esigenze, specialmente nell'erogazione della beneficenza.

Nei riguardi del secondo intento, io invece convengo con lui essere opportuno che nelle grandi città la congregazione di carità possa valersi dell'opera di comitati di erogazione. Ma questo intento, come si è dichiarato nella seduta di sabato, può essere raggiunto senz'altra aggiunta al progetto, giacchè la esistenza di tali comitati è già preveduta ed implicitamente ammessa dall'art. 11, ed essi, secondo lo spirito dell'articolo medesimo, dovrebbero essere composti di persone che non facciano parte della congregazione di carità, potendo reputarsi,

tutt'al più, opportuno che siano presieduti da uno de' suoi membri.

Ma il nostro collega Alfieri soggiunge esser necessario che questo istituto sia ordinato per legge; e che se anche non fosse necessario, sarebbe opportuno per dare a questa istituzione la necessaria stabilità.

L'onorevole nostro collega avrebbe perfettamente ragione se si trattasse di costituire un corpo organico, con attribuzioni e funzioni amministrative particolari: in tale ipotesi la legge sarebbe necessaria per ordinarne l'esistenza e regolarne l'azione.

Ma qui trattasi unicamente di un corpo esecutivo; e se pel nostro diritto pubblico si possono costituire per decreto reale perfino dei Ministeri, non è a dubitarsi che per regolamento si possano ordinare comitati per l'erogazione della beneficenza!

Che se fosse possibile dubitarne, la questione sarebbe risolta dall'art. 11; nell'ultimo capoverso del quale è presupposta l'esistenza dei comitati di erogazione.

E in quell'articolo è precisamente detto che di questi comitati di erogazione possano far parte anche persone le quali non potrebbero far parte delle congregazioni di carità.

Mi pare quindi che il desiderio del nostro collega per una parte non sia accettabile e per l'altra sia già stato accolto nel progetto.

Vengo ora a rispondere all'onor. Auriti.

Prima di tutto io debbo ringraziarlo delle parole autorevoli colle quali egli si è dichiarato pienamente soddisfatto degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale nell'importantissimo argomento della trasformazione, della revisione degli statuti, della reversibilità.

L'opinione sua che non è soltanto quella del cittadino e del senatore ma benanco quella del giureconsulto autorevolissimo, ha per gli animi nostri, che portarono nello studio di questo gravissimo argomento la maggior diligenza, tutto il pregio di un premio ambito e lusinghiero.

Intorno ad un punto però l'animo del nostro collega rimane ancora incerto; ed è quello che si riferisce al concentramento.

Egli dice: voi avete ordinato con molta cura l'istituzione del concentramento delle opere pie minori nella congregazione di carità; ma qualche cosa manca ancora; ed è la rappresentanza degli enti concentrati nell'ente amministratore.

Mi permetta, onor. collega Auriti, di dirle che l'opinione sua parte da un sentimento che non discuto, e sarà certamente legittimo, ma che io non credo possa essere preso in considerazione da noi.

Nell'intimo della sua proposta è implicito un certo sentimento di diffidenza pel modo onde sono ordinate le congregazioni di carità; egli teme che esse, come sono costituite, non possano bastare al compito loro; non possano fornire guarentigie sufficienti nell'adempimento delle molte e variate attribuzioni, che la legge ha loro conferito.

Ora io non credo che questo sentimento abbia ragione di essere. Il legislatore deve aver fede nelle proprie opere, e guardarsi tanto da un ottimismo ingenuo, quanto da un pessimismo ingiustificato.

Le leggi non sono fatte per gli ottimi come non sono per i pessimi, ma prevedono la condizione normale o media delle cose che debbono regolare, supponendo negli organi che creano l'attitudine ad adempiere l'ufficio loro.

Se tali non fossero se ne modifichi l'organismo ma non lo si complichino con degli spedienti che possono alterarne la compagine ed incepparne l'azione: si rivolga quindi ogni studio a costituire la congregazione di carità nella forma più corretta ed efficace; se ne regolino le attribuzioni in modo da impedire che in qualsiasi modo trasmodi; si circondi di tali congegni e di tali garentie che valgano a richiamarla, ove trascenda, all'adempimento del suo compito: ma non si mostri di volere e ad un tempo di disvolere diffidando dell'istituzione alla quale si intende con questo stesso progetto di dar vita.

Ma, riducendo la questione ai suoi veri e pratici termini, è veramente necessario assicurare, direi così, la vita di oltre tomba delle istituzioni che saranno concentrate nella congregazione di carità, dando loro modo di partecipare alla nuova loro rappresentanza? L'Ufficio centrale ha studiato attentamente questo argomento; ed è venuto nel convincimento che le vere guarentigie dei fini delle istituzioni concentrate doveva cercarsi nel campo obiettivo piuttosto che nel campo soggettivo: e quindi ha riformato l'art. 60 del progetto ministeriale, stabilendo quivi le garanzie necessarie per assicurare che i fini dell'istituzione concentrata fossero rispettati. E a questo intento ha ordi-

nato che se ne mantenesse separata la gestione, nei conti, negli inventari, nei bilanci; cose tutte che forniscono da un lato alla pubblica opinione il mezzo di esercitare conveniente controllo dell'erogazione della beneficenza dipendente dagli istituti concentrati, e dall'altro rendono possibile all'autorità tutoria di seguire la vita, dirò così, di questi enti speciali ed assicurarsi che i loro amministratori non devino dall'interpretazione esatta delle tavole di fondazione.

Questa a noi è parsa una guarentigia sufficiente per impedire che le istituzioni speciali concentrate nella congregazione di carità vengano assorbite con danno della beneficenza.

Ma abbiamo fatto anche di più.

Possono esservi alcune istituzioni speciali concentrate le quali meritino un particolare riguardo, sia per l'indole della beneficenza, sia per l'entità del patrimonio, sia per altre considerazioni anche di semplice convenienza.

E ad esse provvede l'ultimo capoverso dell'articolo quinto, che l'onor. Auriti vorrebbe modificare.

Esso prescrive che quando sia consigliato dalla rilevanza del patrimonio o dell'indole dell'istituzione, la congregazione di carità possa proporre e la Giunta provinciale approvare che un rappresentante dell'istituzione sia chiamato a partecipare alla gestione del relativo patrimonio.

Ma questa proposta non soddisfa l'onorevole Auriti, il quale vorrebbe che la facoltà sia tradotta in diritto e la rappresentanza, quindi, degli enti concentrati sia obbligatoria.

Noi dell'Ufficio centrale non siamo del suo avviso.

A noi è sembrato che la complicazione che ne verrebbe, sarebbe molto maggiore del vantaggio che se ne potrebbe sperare. Le ragioni che ebbi l'onore di esporre testè lo dimostrano all'evidenza.

Ed oggi poi che il nostro collega Auriti ha creduto per amore, come sempre suole, di concordia di poter distinguere nella sua proposta fra opere pie ed opere pie, e privare di questo diritto di rappresentanza le opere pie elemosinarie e le opere pie minori, che hanno una rendita inferiore a 200 lire, parmi che ogni concetto giuridico esuli dalla sua proposta.

E per vero, se devesi distinguere tra opere

pie che debbano avere una rappresentanza nelle congregazioni di carità ed opere pie che non la dovranno avere, è facile osservare che, in luogo di una distinzione fondata su criteri empirici, converrebbe abbandonarsi all'apprezzamento della stessa congregazione di carità, del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa.

Pare quindi a me che il nostro onor. collega Auriti, specialmente dopo le dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare, dovrebbe ritenersi soddisfatto. Il progetto non ammette un diritto, ma giunge, per la via dell'apprezzamento, ad identici risultati.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Comincio dalla conclusione dell'onor. relatore. Quello che io cerco non c'è nell'ultimo comma dell'articolo del progetto, perchè lì è una facoltà che dipende dal beneplacito della maggioranza elettiva della congregazione di carità, e proprio verso quella maggioranza io voglio una sicurezza, una garanzia. Questa garanzia non c'è.

Io ho addotto due motivi della mia proposta, ed uno dei motivi è quello per cui preoccupandomi dei benefattori che avessero intenzione in futuro di fare delle liberalità per la carità pubblica, domandai per loro questa sicurezza almeno che nell'amministrazione del patrimonio donato da essi, che potrà essere rivolto ad altri fini comunque equipollenti, che potrà essere sottoposto col concentramento ad altre amministrazioni, vi sia oltre i cinque, i nove, i tredici membri dell'amministrazione nuova, almeno una persona fida, scelta secondo il modo da lui designato.

Questi rappresenterebbe i suoi interessi, le sue intenzioni, avrebbe nella gestione un occhio per vigilare, una parola per chiarire, opporsi, reclamare, denunziare, protestare. A questa prima ragione delle proposte nulla è stato detto per negarne o attenuarne l'importanza.

Dite poi che la garanzia richiesta non è necessaria nell'ordine delle ragioni puramente amministrative, ma non dite che faccia del danno.

L'obiezione che prima mi aveva colpito era la pretesa confusione che sarebbe nata dal fatto di questa grande caterva di speciali rappresen-

tanti da raccogliersi intorno alla congregazione di carità.

Distinguiamo, ho risposto, i bilanci particolari nei quali dovrebbe intervenire volta per volta un unico rappresentante di uno od altro ente speciale, e il bilancio complessivo generale, che si farà dalla congregazione di carità senz'altra ingerenza, ed in cui con le rendite del patrimonio non vincolato si farà il coordinamento de' vari servizi della carità pubblica.

Dice il relatore che quando si crea un'istituzione, bisogna partire dalla supposizione che adempierà il suo ufficio, e che sia adatta ad adempirlo. Ma con ciò si distrugge il principio delle garanzie, che è il carattere proprio e distintivo del sistema rappresentativo.

Come si fanno le elezioni? Siamo arrivati ad un modo assolutamente inorganico, in cui è il puro computo dei voti, è il solo calcolo della maggioranza. Si procureranno col tempo altre forme di elezioni con garanzie proprie; ricorriamo adesso a delle garanzie suppletive.

Dite che la disposizione da me proposta non sia necessaria, ma se non dite che sia dannosa, ciò basterebbe a giustificarla, tostochè dà una qualche sicurezza, e, nel tempo stesso soddisfa all'altro scopo di tener conto della volontà dei benefattori, di non far essiccare le sorgenti della carità.

Io mi rivolgo con la mia proposta non a quelli che non vogliono la presente legge, ma principalmente a quelli i quali si preoccupano della sua approvazione.

Io ho proposto due limitazioni, una per le opere elemosiniere e l'altra per quelle con rendita annuale inferiore a L. 300, e ci si è detto che questo implica una specie di contraddizione, o almeno la confessione che non si può invocare un principio assoluto, una ragione di diritto.

Certo, non siamo nel campo del diritto assoluto, ma in quello delle garanzie opportune e giuste, tanto più necessarie quanto la materia è più importante.

Io non ho trovato necessaria la disposizione laddove si tratti di opere elemosiniere, perchè, lo ripeto, non ho simpatia per questa forma grezza della carità, che distribuisce l'obolo in modo da avvilitare chi deve stendere la mano per riceverlo, e di alimentare l'ozio e la imprevidenza, ma invece amo quella carità che

si esplica ne' modi consoni ai progressi del nostro secolo, compiuti specialmente dopo che la carità è venuta in mano del laicato, vale a dire la specializzazione dei servizi, l'organizzazione della beneficenza pubblica coi metodi escogitati ed efficacemente ordinati dalla scienza, e della pratica scientifica.

Per queste opere speciali non escluse dal concentramento, che abbiano rendita annuale di poco valore, il benefattore può esigere meno in compenso, e la perdita sarebbe meno sensibile se queste piccole liberalità venissero a mancare; ma quando si tratti di migliaia, e di centinaia di migliaia di rendita, non vorrete lasciare al fondatore nemmeno questa soddisfazione di avere nell'amministrazione delle rendite donate, per fini speciali, persona che lo rappresenti?

Spiego ora quale dovrebbe essere il modo della votazione. Deve venir prima l'aggiunta, che contiene la disposizione più favorevole per le opere pie concentrate in virtù degli articoli 55 e 56 della legge. Se l'emendamento è accolto, bisogna aggiungere nel testo dell'ultimo capoverso dell'articolo la parola « elemosiniera » a quelle di « opera pia autonoma », rimanendo ristretta a questo caso la concessione facoltativa del progetto.

Se l'emendamento aggiuntivo non vince la prova, deve restare, nella sua generalità, il testo del progetto.

Dico anche che con la cifra che io ho proposto di 300 lire, come *minimum*, non ho fatto altro che indicare una somma che potrebbe essere elevata. L'essenziale per me è che si voti il principio della garanzia da me reclamata.

Senatore FARALDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FARALDO. Onorevoli senatori. Nella discussione generale io ho emesso, almeno nella sostanza, il concetto ora sviluppato dall'onorevole senatore Auriti.

Portai questo concetto da oltre Alpi, e qui desso incontrò quello, in parte comune, dell'onorevole senatore Auriti.

Io non aggiungerò verbo sul merito del proposto emendamento, giacchè una parola mia non potrebbe che affievolire la dimostrazione data dall'onorevole parola dell'onorevole Auriti.

Solamente rivolgo una preghiera all'onore-

vole presidente del Consiglio, all'Ufficio centrale e particolarmente all'onorevole suo relatore. L'onorevole relatore, mi perdoni, ha forse un po' contribuito se non a far nascere, a confermare il senso di dubbio o di peritanza che mi preoccupa, poichè non esclude il pericolo che la partigianeria, la parola è nella relazione, potesse introdursi nell'esercizio della beneficenza qualora la congregazione di carità fosse nominata nel modo indicato in questo progetto di legge.

E fu poi trovato come temperamento, il riparo, che nella nomina della congregazione di carità la metà dei membri si dovesse scegliere fuori del Consiglio municipale; questa garanzia io l'accetto, però temo sia insufficiente.

Ora a meno che l'onorevole relatore e l'Ufficio centrale non trovino che veramente questa garanzia è efficace e sufficientissima, mi parrebbe che una qualche concessione ci dovrebbe essere fatta giacchè il pericolo di questa partigianeria esiste, e se voi non me lo distruggerete intieramente, in modo assoluto, mi pare effettivamente, come diceva l'onorevole senatore Auriti, che la legge sia condannata da sè stessa.

Nel merito poi dell'emendamento proposto, avendo l'Ufficio centrale ammessa la rappresentanza del benefattore vivente, o di chi per esso, perchè non ammetter quella di ciascun ente quando si discuta del loro patrimonio?

Ma se si consacra il principio che il patrimonio di tali enti si mantiene separato e se la di lui destinazione non muta, per qual ragione voi non volete dare la richiesta guarentigia e togliere quel dubbio che dalle parole della stessa relazione non è esclusa in modo assoluto?

Questo dubbio e questo pericolo sono tuttora persistenti, poichè la scelta di una parte della congregazione fuori della rappresentanza municipale non vale ad impedire che la congregazione di carità venga possibilmente invasa da una corrente men sana, la quale per avventura dominasse in un Consiglio comunale. Io perciò mi permetto rivolgere preghiera all'onorevole Presidente del consiglio ed all'Ufficio centrale di voler aderire a quanto loro vien richiesto per rassicurare l'animo di chi tuttora dubita.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Costa ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io veramente non avrei più dovuto parlare, perchè parmi che la discussione sia esaurita. Soltanto credo dover rispondere direttamente all'onor. nostro collega senatore Faraldo, il quale mi dice di essere logico, e di consentire a quelle garanzie, che sono dimostrate necessarie, secondo egli dice, dalle premesse che io ho poste.

Io mi permetto di fare innanzi tutto una dichiarazione generale. Io ho cercato di fare la mia relazione in modo che le opinioni di tutti fossero rappresentate; per cui, se si seguisse il sistema del nostro collega Faraldo, si potrebbe venire a sostenere che io, per esempio, ho sostenuto l'eleggibilità dei parroci nelle congregazioni di carità, perchè mi sono fatto lo scrupolo di raccogliere tutte le opinioni che furono manifestate nell'Ufficio centrale intorno a questa questione, di raccogliercle o di esprimerle nel modo che, secondo la mia intelligenza, mi parve più efficace.

Dunque, se anche nella relazione vi è traccia di questo timore, che lo spirito di partigianeria possa avere influenza sulla costituzione della congregazione di carità, bisogna ancora vedere se l'opinione che è prevalsa sia opinione mia, o della maggioranza dell'Ufficio, o opinione isolata di minoranza.

Ma prescindendo da ciò, occorre ancora di osservare se fu veramente per porre un riparo allo spirito di partigianeria, che potrebbe farsi strada nelle congregazioni di carità, che venne proposto che la metà dei membri della congregazione di carità fosse scelta fuori del consiglio.

Io, su questo punto, mi permetto dirgli che ho riletto ora la mia relazione, e che ho trovato invece che la ragione di questo emendamento è stata questa: di impedire che la congregazione di carità fosse assorbita dal Consiglio comunale.

Questa è la ragione che io ho dato, non l'intento di evitare i pericoli della partigianeria politica.

Io debbo poi rispondere ad un appello del nostro onor. collega senatore Auriti, il quale ha detto: non resistete troppo, raccogliete il maggior numero di voti possibile per assicurare l'approvazione finale del vostro progetto.

Certo il consiglio sarebbe buono: ma bisogna vedere se veramente accettando la sua pro-

posta noi raccoglieremo maggior numero di voti o se invece ne perderemo.

Questo è un quesito al quale io, per verità, non saprei come rispondere, tanto più che coloro i quali sono contrari continueranno ad esserlo, e si potrebbe correre il pericolo di perderne alcuni che sono favorevoli.

Ma non è su questo oroscopo che io voglio affidare il sistema di difesa della legge. Io piuttosto vorrei pregare gli onorevoli Auriti e Faraldo di ritenere che, l'Ufficio centrale ha deliberato nella sua maggioranza, se non ad unanimità, di respingere l'emendamento Auriti perchè ha ritenuto che gli interessi che egli vuole difendere sono, prima di tutto, obiettivamente garantiti dalla disposizione dell'art. 60 e possono poi anche essere garantiti nei casi più gravi ed importanti dall'ultimo capoverso dell'art. 11 come fu formulato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Verremo ora ai voti.

Il signor ministro dell'interno accetta la proposta dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, nè l'Ufficio centrale, nè l'onorevole ministro dell'interno accettano gli emendamenti degli onorevoli senatori Alfieri ed Auriti.

Il signor senatore Alfieri insiste pel suo emendamento?

Senatore ALFIERI. Dopo le spiegazioni fornite dall'onorevole relatore rinuncio alla seconda parte dell'emendamento, in quanto che posso sperare che in realtà le istituzioni che io chiamo veramente amministrative nella congregazione di carità, possano essere ripartite per mezzo dei comitati di erogazione in tante persone, quante la divisione del lavoro giustamente applicata possa richiedere affinchè la responsabilità degli amministratori sia effettiva.

In quanto alla prima parte del mio emendamento, cioè a quella che si riferisce ad un aumento del numero dei componenti la congregazione di carità in ragione della popolazione, io credo bene, siccome ho già detto, di tener conto della osservazione fatta dall'onor. Presidente del Consiglio; e quindi, poichè era ispirata dal timore che l'aumento soverchio delle congregazioni di carità turbasse l'opera loro, invece di due membri in ragione di ogni 10 mila

mila abitanti, propongo che si dica un membro in ragione di 20 mila abitanti.

Prego il signor presidente a voler tener conto di questa variante che introduco nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri, come il Senato ha udito, vorrebbe che al primo comma fosse aggiunto il seguente emendamento: « Nei comuni la cui popolazione oltrepassa i 60 mila abitanti, a richiesta del Consiglio comunale, approvata dall'autorità tutoria provinciale, dal ministro dell'interno, la congregazione di carità potrà essere aumentata di un membro in ragione di ogni 20 mila abitanti in più, ecc. ».

Il signor senatore Auriti insiste nel suo emendamento?

Senatore AURITI. Insisto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Alfieri?

Senatore COSTA, *relatore*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Prima porrò ai voti l'aggiunta che il signor senatore Alfieri vorrebbe al primo comma, e che è il sottoemendamento; indi porrò ai voti l'aggiunta del senatore Auriti, all'ultimo comma.

Se l'aggiunta del senatore Auriti fosse approvata, allora andrebbe scritta dopo il penultimo comma dove è detto: « di un'opera pia autonoma anche elemosiniera ».

Verremo dunque ai voti.

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo del signor senatore Alfieri al primo comma, emendamento che nè l'Ufficio centrale, nè il signor ministro accettano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'aggiunta all'ultimo comma proposta dal signor senatore Auriti che il signor ministro e l'Ufficio centrale non accettano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Per conseguenza pongo ai voti l'art. 5 nel testo che fu letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro del Tesoro della presentazione del progetto di legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91, progetto di legge che sarà stampato e trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione dell'art. 3, ieri sospeso. Lo rileggo:

« In ogni comune deve esservi la congregazione di carità, la quale, oltre le attribuzioni di cui è parola nell'art. 832 del codice civile, avrà quelle che le sono deferite della presente legge ».

Il signor senatore Piola propone di sostituire a questa redazione dell'articolo, quest'altra:

« In ogni comune dello Stato è eretto in ente giuridico un istituto locale di carità, a termini dell'art. 832 del Codice civile, rappresentato e amministrato da una congregazione di carità ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. La proposta del nostro collega Piola è suggerita dal dubbio se la congregazione di carità sia un ente morale capace esso stesso di acquistare e quindi sia l'ente morale preveduto nell'art. 832 del Codice civile, ovvero sia un rappresentante soltanto di un altro o di altri enti morali per sè stanti.

Il dubbio traeva specialmente fondamento da alcune dichiarazioni contenute nella relazione; nella quale io aveva creduto di dire, non so se bene o male, che l'aver trasportato l'art. 3 dal capo 2° al capo 1° della legge non poteva avere modificata la condizione sostan-

ziale delle cose, la quale imponeva di considerare la congregazione di carità non come ente, ma come rappresentanza di ente morale.

Io non voglio soffermarmi a giustificare questa affermazione; il tempo del Senato è troppo prezioso, perchè io possa occuparlo di questo episodio, tanto più che è desiderio dell'Ufficio centrale di soddisfare ai voti del senatore Piola.

Ed è appunto per questo intento che, d'accordo col ministro, si è dato all'articolo la seguente forma:

« In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le facoltà che le sono assegnate dalla presente legge ».

E fin qui è ciò che si dice nel progetto. Poi si direbbe:

« Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'art. 832 del Codice civile ».

In questo modo la legge viene a dichiarare espressamente che la congregazione di carità è quell'istituto locale di carità di cui parla l'art. 832 del Codice civile, senza mutare nulla nel suo sostanziale modo di essere e lasciando che esso rimanga quello che è, soddisfacendo ad un tempo i voti dell'onor. nostro collega Piola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Piola insiste nel suo emendamento?

Senatore PIOLA. Dopo queste dichiarazioni giudico perfettamente inutile insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque ritirata la proposta dell'onor. senatore Piola, rimane la seguente nuova redazione dell'art. 3 proposta dall'Ufficio centrale:

« In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

« Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'articolo 832 del Codice civile ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 6:

Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno.

Una metà almeno dei membri della congregazione di carità deve essere scelta fra gli eligibili che non facciano parte del consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

A quest'articolo il signor senatore Auriti propone il seguente emendamento...

Senatore AURITI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il signor senatore Castagnola ha proposto un emendamento al secondo capoverso dell'art. 6, emendamento che consiste nel sostituire alla parola *eligibili*, la parola *elettori*.

Ha facoltà di parlare l'onor. Castagnola per svolgere il suo emendamento.

Senatore CASTAGNOLA. Se io ho bene afferrata la portata dell'articolo che si discute e specialmente del secondo capoverso, parmi che risulti chiaro questo concetto; una metà dei componenti la congregazione di carità può essere scelta fra i consiglieri comunali, l'altra metà può essere scelta fuori del Consiglio comunale, ma però fra coloro che sono eleggibili alla carica di consigliere comunale; talchè ne risulta che tutti coloro i quali non sono eleggibili a consigliere comunale non possono essere eletti nella congregazione di carità.

Ora io credo che questa disposizione sia viziosa, perchè in primo luogo si ripetono implicitamente delle esclusioni, che poi esplicitamente sono inserite nel testo della legge, per cui vi sono delle persone che sarebbero escluse ripetutamente, una volta in forza di questa disposizione implicita che si riferisce alla legge comunale, e poi sarebbero di nuovo esplicitamente escluse in speciali disposizioni; locchè costituisce un vizio nella legge, nella quale non dovrebbe mai esservi parola oziosa.

In secondo luogo, cosa che io credo pericolosa e dannosa, si verrebbero ad escludere dalla congregazione di carità delle persone, la cooperazione delle quali può essere utile. E qui

osservo che la ragione per cui debbano essere escluse dal sedere nel consiglio comunale, non è quella stessa per la quale non possano far parte della congregazione di carità.

Il capoverso in primo si riferisce all'art. 27 della legge comunale e provinciale, la quale stabilisce che sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, tranne alcune eccezioni che costituiscono gli ineleggibili.

Questi sono: « gli ecclesiastici ed i membri del culto che hanno giurisdizione e cura di anime ».

Ma questa esclusione voi l'avete poi inserita nello schema.

Che se l'Ufficio centrale sta saldo nella sua proposta, allora era miglior consiglio lasciar correre la cosa, non mettere esplicitamente questa disposizione che suscita un vespaio.

In secondo luogo si riferisce « ai funzionari del Governo, che devono invigilare sull'amministrazione comunale e agli impiegati dei loro uffici ».

Precisamente all'art. 11 vi è esplicitamente questa esclusione, quindi è inutile riferirsi alla legge comunale.

In terzo luogo si riferisce « agli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza ».

Nella legge non v'è una esplicita dichiarazione d'ineleggibilità per questa classe di persone; lo spirito però parmi che conduca a questa conclusione, perchè se nell'art. 11 si dice che neppure sono eleggibili « i congiunti fino al secondo grado civile col tesoriere », evidentemente volete escludere anche il tesoriere e per ragione d'analogia gli impiegati della congregazione di carità. Veda quindi l'Ufficio centrale se sia conveniente d'inserire una disposizione per la quale gli impiegati della congregazione di carità non possono far parte della medesima; cosa d'altronde di tutta evidenza. Ma osservo poi che le altre esclusioni portate dall'art. 29 della legge comunale e provinciale non si attagliano menomamente alla congregazione di carità. Tale si è l'esclusione riguardante coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da istituzioni da lui sussidiate. Ed è precisamente questa disposizione che mi ha consigliato la presentazione dell'emendamento.

Si è sostenuto dinanzi alla Giunta ammini-

strativa e dinanzi alla Corte d'appello di Genova che i professori delle università e degli istituti scolastici superiori, alla dotazione dei quali contribuisce il comune, non sono eleggibili. Ultimamente la Corte d'appello ha deciso che erano eleggibili i professori dell'università, ma che invece erano ineleggibili i professori della scuola superiore di commercio e della scuola superiore navale.

Ma se dessi non possono sedere nel Consiglio comunale viene forse la conseguenza che questi professori della scuola di commercio e della scuola superiore navale non possano neppure far parte della congregazione di carità? Deggio anzi osseryare nel caso speciale, che vi sono di questi professori che formano il nerbo della congregazione di carità, l'esclusione dei quali sarebbe oggetto di rammarico a tutti i loro colleghi e costituirebbe un vero danno per l'amministrazione.

Ma dal caso speciale passiamo ai casi generali.

Non mi pare che sia applicabile menomamente l'altra esclusione riguardante coloro che hanno liti vertenti col comune.

Ma si può avere una lite col comune e non per questo non essere uomo benefico, degno di appartenere alla congregazione di carità.

Sono esclusi anche coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, in appalti del comune; ma si può essere in queste condizioni e essere buoni amministratori del patrimonio del povero.

Non vedo proprio il motivo di escluderli.

Pregherei adunque l'Ufficio centrale ed il Senato a voler consentire nella mia modificazione per cui invece di dire « eleggibili » si dovrebbe dire « elettori ».

Credo conveniente una qualche garanzia per parte della congregazione di carità: in certo qual modo bisogna avere una radice che lo attacchi a questa istituzione, la quale è una istituzione comunale perchè esplica la sua beneficenza nel comune.

Ma un qualche requisito che sia arra di una buona elezione è pur necessario; un vincolo morale che lo leghi all'istituto; e questo deve essere precisamente quello d'appartenere alla grande famiglia degli elettori comunali, ed avere perciò anche un interesse in quest'opera benefica che si vuole creare in ogni comune. Ma l'escludere tutti quanti gli ineleggibili al Consiglio

comunale, parmi che sia una disposizione la quale ecceda anche l'intenzione dell'Ufficio centrale che l'ha proposta.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. La proposta fatta dal nostro onor. collega Castagnola m'aveva fatto una grande impressione, e gli argomenti coi quali l'aveva giustificata me la fecero ancora maggiore.

Ma per quanto giustissime le sue osservazioni, non sono applicabili al caso. Forse vi è un malinteso nella redazione dell'ultima parte dell'articolo, che occorre chiarire. E quando lo avremo chiarito, probabilmente lo stesso nostro collega non insisterà nel suo emendamento. Quando noi nel capoverso dell'art. 6 parliamo di *eleggibili*, non intendiamo di riferirci agli eleggibili a consiglieri comunali, ma agli eligibili a far parte delle congregazioni di carità a norma di questa legge.

Per cui, sia pur giusto tutto quello che ha detto il collega Castagnola, siano pur giuste le osservazioni che ha fatte, ma tutt'al più potrà essere opportuno di eliminare ogni dubbio che quando in questo articolo si parla di eligibili si intendono soltanto gli *eligibili* agli uffici amministrativi preveduti da questa legge.

PRESIDENTE. Il signor senatore Castagnola insiste nel suo emendamento?

Senatore CASTAGNOLA. Mi pare che il dubbio sussista, perchè secondo l'espressione del capoverso di questo art. 6, una metà almeno dei membri della congregazione di carità deve essere scelta fra gli *eligibili*, e dal contesto della frase pare che questa parola *eligibili* si riferisca al Consiglio comunale...

Senatore COSTA, *relatore*. Tra gli eligibili agli uffici preveduti da questa legge.

Senatore CASTAGNOLA... Dopo tale dichiarazione, ritenendo che tale sia l'interpretazione quasi autentica della legge, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il signor senatore Alfieri propone a questo articolo 6 un'aggiunta del tenore seguente:

« Che nei comuni la cui popolazione è inferiore a diecimila abitanti tutti i membri della congregazione di carità siano eletti dai mede-

simi elettori che eleggono i consiglieri comunali, ma con ischede a squittinio segreto.

« Fra i membri così eletti il Consiglio comunale designa il presidente ».

Il signor senatore Alfieri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore ALFIERI. Già taluno dei precedenti oratori e particolarmente l'onor. senatore Auriti hanno manifestato dei dubbj abbastanza gravi sugli effetti della elezione della congregazione di carità devoluta interamente ai Consigli comunali.

Questi dubbj ed in ispecie il timore dei danni che potrebbe recare lo spirito di partigianeria io non li partecipo tanto per ciò che riguarda le città ed i borghi cospicui, quelli la cui popolazione supera i dieci mila abitanti. Ne è in ordine alle opinioni propriamente politiche, neanche alle passioni politiche che mi impensierisce.

Nei comuni maggiori il sindacato della pubblica opinione, tanto quanto, si esercita effettivamente, poichè ivi i mezzi di pubblicità si possono adottare da tutti e con molta facilità. Questo, dove sia reale, è il miglior freno agli intrighi, alle esclusioni in materia elettorale.

Ma nei comuni minori, parliamoci schietto, questo rimedio, del sindacato della pubblica opinione, tanto sulle liste dei candidati quanto per minacciare di severa censura i partiti che avessero prevaricato nelle elezioni, rimane allo stato di pio desiderio; è affatto illusorio. Nei comuni al disotto di dieci mila abitanti, si fa troppo onore per lo più a considerare le scissioni tra i diversi gruppi di elettori amministrativi attribuendo loro origini e fini di politica. Là non sono partiti, sono, perdonate la dura ma franca parola, sono combriccole a base di interessi per lo più molto ristretti, a base di parentele ed animate da tutti quei moventi pur troppo non molto rispettabili che uniscono insieme gli uomini, dove non è molto sparsa la istruzione e dove è ancora scarsa la educazione civile, pressochè nulla la politica.

In questi comuni minori il fatto si è che appena costituito il Consiglio comunale il più delle volte è bell'e costituita la combriccola che vuole spadroneggiare in tutte le cose che dalla decisione del Consiglio dipendono.

Nei comuni d'una certa importanza, ad esempio in quelli superiori ai 10 mila abitanti,

si può credere con fondamento che l'elezione fatta dal Consiglio comunale sia diretta da una conoscenza sufficiente delle qualità delle persone, ma quando noi scendiamo ai minori comuni io credo che la stessa precauzione che ha presa l'Ufficio centrale e che in massima generale mi è parsa seria, quella cioè di escludere tutti i membri della congregazione di carità dai membri del Consiglio, non avrebbe più effetto, anzi lo avrebbe opposto.

In quei piccoli paesi, lo si sa, i trionfatori non sogliono essere generosi; più che il vincere, piace loro lo stravincere.

E sarà un facile modo di compensarsi della moderazione forzosa portata dalla legge comunale alla vittoria del partito con la rappresentanza delle minoranze, il nominare gli amici, in virtù di questo equo principio rimasti esclusi dal consiglio comunale, nella congregazione di carità, che riuscirà così, come si suol dire, « tutta d'un pezzo ». Non si potrebbe immaginare un mezzo più ovvio di eludere il fine della provvida disposizione con la quale il nostro Ufficio centrale ha voluto che la metà della congregazione fosse scelta fuori dei membri del Consiglio comunale.

Se la congregazione di carità è istituita a garanzia della buona amministrazione delle opere pie, se ne' suoi componenti dev'essere più d'ogni cosa ricercata la equanimità che li fa imparziali nell'esercizio della beneficenza; perchè, in difetto di quelle garanzie che non si possono ottenere dall'opinione pubblica, nè dalla stampa, non cercheremmo quella sola che quei comuni minori forniscono, la garanzia del suffragio diretto di tutti gli elettori?

E notate che nel mio emendamento ho portato particolarmente attenzione a che siano ben distinte le due elezioni e che non si possa far confusione tra coloro che la popolazione designerebbe come membri della congregazione di carità, e quelli che è chiamata ad eleggere consiglieri. Perchè gli stessi elettori possono benissimo tante volte non desiderare che una data persona entri nel municipio, se non ne vuolè in quel momento l'ingerenza negli affari propri dell'amministrazione comunale, mentre quella stessa persona gode d'altra parte della fiducia universale per il miglior esercizio della beneficenza e per la vigilanza sopra coloro che l'amministrano.

D'altra parte, non si può vedere nessun inconveniente ad affidare questa elezione al suffragio più largo di tutti i cittadini.

Io prevedo la obbiezione, davvero molto abusata, della necessità di non fare disuguaglianza tra comune e comune. Non si tratta di disuguaglianza, ma di una mera diversità di metodo, che è già introdotta nella legge comunale in più casi e che è consigliata dalla natura stessa della cosa. Questa merita assai maggiore considerazione che i principi astratti di certe teorie politiche o giuridiche.

Se la disuguaglianza fosse a favore dei comuni maggiori, io capirei, senza parteciparvi, che si avesse qualche scrupolo di fare una distinzione la quale avesse apparenza di privilegio, per modo di dire, aristocratico; ma quando la differenza è a favore dei comuni minori essa non offende certo il sentimento della democrazia. Voi farete non una disuguaglianza ripeto, ma una diversità di metodo elettorale per arrivare ad una eguaglianza effettiva, soprattutto d'ordine morale, nei risultati della elezione.

Avrete, per quanto dipendeva da voi, procurato che la elezione, tanto in un modo nei comuni maggiori, quanto in un altro nei comuni minori, sia del pari garantita per la più savia e più imparziale amministrazione del patrimonio dei poveri.

Devo fare avvertire che a mantenere una conveniente supremazia del Consiglio comunale nella composizione della congregazione di carità e per evitare un antagonismo fra i due istituti, l'emendamento da me proposto mantiene al Consiglio la designazione del presidente della congregazione fra i membri eletti tutti dal suffragio diretto del popolo.

Questo contemperamento dei vari elementi che compongono la congregazione mi sembra essere una raccomandazione di più per la mia proposta presso l'ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda propone un emendamento che consiste nel sostituire al 2º capoverso dell'art. 6, che ho letto, un inciso da aggiungersi al primo capoverso: propone cioè che dove è detto: « Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno » si debba aggiungere: « e non più della metà di essi possono far parte al tempo stesso del Consiglio del comune ».

Il senatore Calenda ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io non avrei proposto questo emendamento se non avessi avuto anticipato assenso dall'Ufficio centrale.

Mi preoccupava il dubbio dell'intelligenza della parola « eleggibili » dubbio tanto possibile che si è affacciato alla mente di un nostro collega giurista; ed è stato mestieri, a dilagarlo, che l'onorevole relatore avesse dichiarato la eleggibilità di cui qui si parla non al Consiglio comunale ma riferirsi alla congregazione di carità.

Ora, dopo la spiegazione del relatore la cosa è forse chiara per noi; ma pur troppo ciò che qui si dice resta quasi sempre sepolto nei resoconti del Senato. L'amministrazione è qualche cosa di turbinoso; si ha appena tempo di leggere gli articoli della legge: se ne colgono le prime impressioni; non si ha tempo, voglia o mezzo di approfondire: e le si attribuisce un significato di frequente al tutto contrario a quel che fu nella mente del legislatore.

Avrò forse occasione fra non guari di dimostrare le tristi conseguenze che da parole di dubbia intelligenza, o affatto superflue, derivano per la retta intelligenza delle leggi.

Ora, quando si tolga dall'articolo la parola « eligibili », dalla quale può germinare quel falso concetto che pure si appresenta alla mente dell'onor. Castagnola, e si esprima con altre parole il concetto stesso, io credo che si raggiunga quel che è il nostro desiderato.

La redazione da me proposta parmi risponda allo scopo; e confido voglia il Senato approvarla.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Calenda è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. relatore ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Dichiaro senz'altro di accettare l'emendamento Calenda, perchè toglie anche la possibilità dei dubbi da lui sollevati, e rispondo all'onorevole collega senatore Alfieri.

Io posso concordare in uno dei concetti espressi dall'onorevole collega senatore Alfieri,

ed è che sia troppo assoluto il pretendere che non vi debba mai essere alcuna differenza nella costituzione della rappresentanza legale degli enti morali e politici di ragione pubblica quando sostanzialmente diversa, almeno per la sua importanza, è la condizione loro.

Credo che questa sia una questione tuttora aperta, e spero che una volta o l'altra il Parlamento potrà risolverla; ma non credo che sia il caso di risolverla in questa legge, e sopra tutto nel modo proposto dal senatore Alfieri.

Egli propone di fare due specie di congregazioni di carità; l'una per i grossi comuni, e l'altra per i piccoli; nei grossi eletta a scrutinio di secondo grado, nei piccoli eletta a scrutinio di primo grado.

Qui non è più questione di diversità di attribuzioni, nella specie e nella quantità, proporzionata alla diversa attitudine ed alla diversa capacità degli enti, e delle loro rappresentanze; ma è differenza assai più radicale, e cioè nel modo di esercitare il diritto politico elettorale, nella costituzione della rappresentanza delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Simile distinzione però costituisce evidentemente, non una disuguaglianza di fatto imposta da certe altre disuguaglianze di fatto, ma una vera disuguaglianza di diritto che non ci sembra ammissibile.

Ma vi ha di più. Il nostro collega propone di far eleggere con lo scrutinio di secondo grado le congregazioni di carità nelle città più importanti; di fare eleggere direttamente dagli elettori le congregazioni di carità nei comuni minori.

Ora a me pare, che se dovessi distinguere, distinguerei in senso totalmente opposto perchè ho sempre creduto e credo che il corpo elettorale sia nelle città più illuminate, ed in condizione di fare delle scelte molto più opportune di quelle che non siano consentite ad un corpo elettorale rurale.

Parmi ancora che, se l'elezione di secondo grado costituisce veramente una garanzia efficace di scelte migliori, conviene valersene soprattutto nei luoghi minori, dove le altre guarantee estrinseche ed intrinseche fanno difetto. Tutto ciò per la proposta in sè stessa.

Ma vi ha una ulteriore argomentazione che, per quanto estrinseca, non manca di valore.

Gli elettori devono essere disturbati il meno che sia possibile.

Convocarli due volte in un anno per l'elezione di rappresentanze diverse, non è conforme alle tradizioni italiane, non è conforme ai nostri costumi, ed aumenterebbe la morbosa apatia che già affligge il corpo elettorale.

Prego quindi l'onorevole collega Alfieri di non voler insistere anche perchè la congregazione di carità scelta per elezione diretta non presenterebbe maggiori guarentigie di quella che risulterà eletta dallo scrutinio di secondo grado.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Mi duole di non potere essere persuaso dei motivi addotti dall'onor. relatore per combattere il mio emendamento.

Nei Consigli comunali dei piccoli comuni, io non so come si possa affermare che vi sia una capacità tanto superiore a quella degli elettori. Nei Consigli dei comuni inferiori ai 10,000 abitanti l'istruzione, l'educazione, le qualità intellettuali e morali degli eletti, non superano generalmente quella della universalità degli elettori.

Quindi propriamente non vedo nessuna migliore garanzia nella scelta del Consiglio che non sia nel suffragio diretto.

Ma non ha potuto l'onor. relatore addurre una ragione per confutare quello che io ho osservato, che il dare questa facoltà di nomina ai Consigli comunali dei piccoli comuni, fa sì che alla maggioranza si dà un mezzo per vendicarsi di quella diminuzione che è costituita dal diritto delle minoranze nelle elezioni dei Consigli comunali. Ora questa era la più valida argomentazione in favore della mia proposta. Dappoichè è essenziale di evitare nella composizione delle congregazioni di carità la partigianeria, la quale può viziare l'esercizio della pubblica beneficenza.

Insisto sulla considerazione che una volta costituito il Consiglio comunale, in quanto alle elezioni che gli sono susseguite, è oramai dimostrato da ampia esperienza della recente legge comunale che la rappresentanza della minoranza si presenterà priva di effetto. Veniamo al caso nostro; il partito dominante nel municipio, già ne abbiamo cento esempi, usa ed abusa della potenza del numero in tutte le nomine che

dipendono da lui. Esso comincerà a nominare i due membri che devono trarsi dal Consiglio, scegliendoli dalla maggioranza di esso. Poi, senza alcun scrupolo, poichè la legge glieli toglie tutti, la stessa maggioranza nominerà anche gli altri due membri della congregazione fra i suoi partigiani non potuti entrare nel Consiglio. A questo il relatore non ha risposto e non poteva rispondere perchè fatti notissimi a tutti, non possono, nonchè negarsi, non essere tenuti in conto. Se voi non vi appigliate al suffragio diretto di tutti gli elettori, quella che vi ho accennata sarà la via per la partigianeria, pur troppo spadroneggiante in tanti piccoli comuni, di costituire la congregazione di carità tutta di un colore.

Non si tratta, lo ripeto, di colore politico, perchè la politica ci ha pochissimo a vedere nelle elezioni amministrative dei piccoli comuni, alle quali presta soltanto dei nomi, di cui i più ignorano o travisano il senso proprio.

Torno a dire che si tratta quivi di vere e proprie combriccole, di combinazioni d'interesse, di rapporti di famiglia, di tutti quegli elementi insomma i quali costituiscono le falangi elettorali dei piccoli comuni. Non facciamo della politica a proposito di una legge sulla beneficenza!

L'essenziale è che l'effetto della nomina dei membri della congregazione di carità sia tale da assicurare più che sia possibile imparzialità nella erogazione dei sussidi, proibita nella amministrazione.

Gli elettori dei piccoli comuni, se vi rivolgerete direttamente a loro, non sapranno giudicare della abilità di questo piuttosto che di quel candidato; ma vi esprimeranno la loro fiducia nella imparzialità e nella onestà del candidato prescelto da essi.

Ora questo è un criterio di cui anche gli elettori meno illuminati possono dare la prova dovunque.

Nei comuni maggiori le congregazioni hanno evidentemente delle incombenze molto più importanti; dunque il criterio della abilità nello amministrare ha un'importanza non inferiore a quella della onestà comune. Dove il criterio della capacità entra in scena è evidente che la elezione di secondo grado si raccomanda al legislatore. Come è evidente che la delegazione del voto viene quasi di necessità, direi, mate-

riale quando cresce in proporzioni ingenti il numero degli elettori.

Tutti sanno poi che gli elettori delle grandi città hanno tanti mezzi di far sentire maggiormente il valore del proprio voto che non lo abbiano quelli dei piccoli comuni.

Così viene a stabilirsi la parità di esercizio del diritto elettorale che, del resto con soverchia inquietudine, altri teme di vedere manomessa se con metodo diverso fossero eletti i componenti della congregazione nei grandi e nei piccoli comuni.

Pur troppo non si ha guari speranza di vedere approvati quegli emendamenti che non siano accettati dall'Ufficio centrale.

Ma nondimeno, quando si ritiene che una proposta tocchi ai principi fondamentali od alle norme più importanti per l'effetto pratico che si ricerca dalla legge in discussione, parmi dovere di insistere affinché la proposta sia messa ai voti, pure dovendo temere di rimanere soccombente.

PRESIDENTE. Prego l'onor. ministro dell'interno a voler esprimere il suo avviso sugli emendamenti dei senatori Calenda e Alfieri.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quello del senatore Calenda l'accetto, quello del senatore Alfieri non lo posso accettare.

PRESIDENTE. Per conseguenza, se nessun altro domanda la parola, verremo ai voti.

Il senatore Calenda ha proposto che al secondo comma dell'art. 6 quale è proposto dall'Ufficio centrale e che dice: « Una metà almeno dei membri della congregazione di carità deve essere scelta fra gli eligibili che non facciano parte del Consiglio comunale », si sostituisca questo inciso, da aggiungere al primo comma che fu letto: « non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale ».

Il senatore Alfieri propone all'articolo l'aggiunta che ho già letta.

Verremo ai voti.

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Calenda accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro dell'interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal sena-

tore Alfieri, che l'Ufficio centrale ed il ministro dell'interno non hanno accettato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti l'art. 6 che rileggo:

Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora si passa all'art. 11.

Art. 11.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere nè elettori nè eligibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge provinciale e comunale ed i minorenni;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura od altra autorità politica ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati di detti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quitanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione in contraddittorio della loro legale rappresentanza; o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento;

e) i congiunti, sino al secondo grado civile, col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici o ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'art. 5.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Calenda, il quale propone un emendamento che consiste nel sopprimere all'art. 11, lettera d), le parole: « in contraddittorio della loro legale rappresentanza ».

Senatore CALENDÀ. Signori senatori. Ho avuto più volte occasione di prendere la parola nella discussione di questa legge molto importante; ma avete potuto scorgere come le mie osservazioni, i miei emendamenti non mirarono per nulla ad attaccare i principî che sono il fondamento e la sostanza della legge; ed intesero anzi con più chiara e precisa dizione a porre in luce i principî medesimi.

Questo emendamento ha per iscopo di eliminare i dubbî, e con essi i pericoli che si annidano nella esistenza di parole che, ad esprimere il vero senso della legge, necessarie non sono.

E detto in quest'articolo, che non possono far parte della congregazione di carità coloro i quali abbiano lite vertente colla congregazione stessa « in contraddittorio della sua legale rappresentanza ».

Io reputo certamente superflue queste parole; forse pericolose.

Dico superflue, perciocchè non c'è possibilità di vertenza, senza che la parte con cui si litiga sia in giudizio, senza che la lite verta in contraddittorio della parte o di chi la parte legalmente rappresenta.

Mi son fatto il dubbio, se per caso in questa speciale materia vi fosse l'occasione di una lite vertente con un' opera di beneficenza, la quale non fosse parte in giudizio.

E l'occasione avrebbe potuto presentarla la azione popolare, in virtù della quale un semplice cittadino si fa a provocare in giudizio l'esperimento di un diritto che reputi spettare ad un istituto di beneficenza: avvegnachè,

potrebbe dire, non mossa direttamente dal corpo morale la lite, questa, pur ad esso interessando, gli rimane estranea; e con quelle parole « in contraddittorio della legittima rappresentanza » s'intese escludere appunto questo caso dell'azione popolare.

Ma è pur detto nella legge che allorquando cosiffatta azione, si promuove per diritti spettanti alla congrega di carità, questa debba essere chiamata in giudizio; e la lite debba essere contestata con la sua legittima rappresentanza, e per soprassello anche col Prefetto che rappresenta l'alta tutela del governo sulle opere di beneficenza.

Dunque vertenza di lite importa sempre in ogni caso la presenza in giudizio della parte. Non vi è la possibilità di giudizio, sia pure contumaciale, che non porti seco la contestazione col corpo morale che dev'essere stato citato in giudizio nella persona che legalmente il rappresenta.

Se dunque la parola *vertenza di lite*, importa per sè contraddizione tra parti legalmente esistenti in giudizio, le parole *in contraddittorio della legittima rappresentanza* sono un pleonasmò, e costituiscono un pericolo.

Noi magistrati che ogni giorno ci troviamo a trattare di materie controverse, vediamo come della esistenza o meno di una parola in un dato precetto di legge, si tolga argomento per torcere il senso di altri analoghi precetti di legge, noi quali quella tale determinata, ma superflua parola non sia.

Ed il pericolo a proposito di questo articolo c'è. Questa legge sulle opere pie mentre è quasi una figliazione di quella comunale e provinciale, in cotesta materia di ineleggibilità per vertenza di lite usa un linguaggio diverso da quello della legge comunale e provinciale; nella quale all'art. 29 è semplicemente detto: non possono essere eligibili coloro che hanno lite vertente col comune, senza la giunta della parola in *contraddittorio* con la rappresentanza legittima del comune.

Parrà forse pedantesca questa mia osservazione; ma a farla m'induce la esperienza non meno di magistrato, che di amministratore; per ciò che so a prova come talune parole aggiunte nella discussione parlamentare per vioppiù chiarire un precetto di legge, che già di per sè era chiarissimo, sieno state tratte ad

argomento per distruggere, in buona fede, il concetto vero di un altro articolo di legge in identica materia, capovolgendone assolutamente il senso. Non asserisco cosa non vera.

Ricordiamo tutti, non è un anno e mezzo, l'ampia discussione che fu fatta in Senato intorno alla facoltà che hanno i comuni e le provincie di contrarre mutui, e fare spese facoltative.

Ricordiamo tutti come uno de' sommi scopi avuti in mira con la riforma della legge comunale, quello fosse di porre argine allo spendere senza freno; e come, precisamente a riguardo dei mutui, e delle spese facoltative, si fossero voluti vincoli e garanzie tali che di spese di questo genere, alcuna non se ne facesse, che della gran maggioranza dei contribuenti, rappresentati dai legittimi rappresentanti, i consiglieri comunali e provinciali, non avesse il sicuro assentimento.

Sanno come nella Camera dei deputati fu vinto il partito, assenzienti Commissione e ministro, che per i comuni occorresse la maggioranza di due terzi di voti per i mutui e le spese facoltative (due terzi non dei votanti ma dei consiglieri del comune), e la doppia deliberazione, e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Sanno come per le provincie era detto occorrere semplicemente l'approvazione di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Questa era la legge votata alla Camera.

In Senato fu creduto opportuno, relatore l'on. Finali, consenziente la Commissione, di temporare alquanto, riguardo ai Comuni, le cautele sembrate eccessive; e alla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al comune fu sostituita nella deliberazione dei mutui e delle spese facoltative la semplice maggioranza, cioè quella della metà più uno, dei consiglieri assegnati al comune.

Ma non si mancò di dire aperto che rimaneva immutata la disposizione per quanto riguardava le provincie. Ora che avvenne? Avvenne questo, che desiderosi di aggiungere cautele a cautele l'onor. Vitelleschi, l'onor. Cavallini, non si mostrarono tranquilli sulle parole: *mutui deliberati*: temettero che *mutui deliberati* non si avessero ad apprendere per quel che realmente significavano mutui ammessi, approvati, accettati; e non ostante le

dichiarazioni del relatore, e del regio commissario, che proprio *mutuo deliberato* importava *mutuo ammesso*; a chetare i rinascenti dubbi del Vitelleschi, il relatore Finali, che quei dubbi aveva già dichiarati impossibili, propose aggiungere alla parola *deliberati col voto*, l'altra *favorevole*: e, non ostante il ministro dell'interno Crispi avesse detto quella parola *favorevole* non necessaria, e l'onorevole Errante fosse scattato a dire *mutuo deliberato è mutuo ammesso*, fu pensato: *quod abundat non vitabit*; e la superflua parola passò.

Nella stessa seduta si discusse l'art. 78, che è ora il 208 della legge comunale, il quale per mutui e per le spese facoltative delle provincie richiedeva la maggioranza di due terzi dei consiglieri.

Era tanto nella coscienza comune non occorrere altra esplicazione al riguardo, che bastò la dichiarazione dell'onor. relatore Finali - non aversi per caso a dire in contraddizione la Commissione, se in questo articolo lasciava la maggioranza di due terzi, mentre alla semplice maggioranza della metà più uno, si era ridotta per le deliberazioni de' comuni in simili materie; perciocchè, per le provincie mancavano le altre due importanti garanzie stabilite per i comuni, la doppia votazione cioè, e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa - perchè senz'altro l'art. 78 fosse approvato.

La Camera elettiva nulla obiettò al fatto del Senato. Eppure, chi il crederebbe, signori senatori? Nel turbine amministrativo, trattandosi di applicare la nuova legge, si elevò, fra gli altri, il dubbio: che mai importasse la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia; ed il Consiglio di Stato, richiesto di parere, si fece a leggere l'art. 208, e non trovando in esso quello che era scritto nell'art. 159, che i mutui debbono essere deliberati col *voto favorevole* della maggioranza di due terzi, opinò: che i due terzi dovessero riferirsi non ai voti favorevoli necessari all'ammissione del mutuo, ma ai consiglieri che dovevano intervenire alla seduta, e bastasse all'approvazione la semplice maggioranza degli intervenuti.

E così ora abbiamo un *jus* che non vorrei dire *recoeptum*, ma *incoeptum*, il quale, con grandissima iattura, rovoscia del tutto la legge in una sua parte veramente salutare, e sanziona la strana contraddizione, che mentre ai comuni,

i quali fanno mutui o spese facoltative per poche migliaia di lire, occorrono la maggioranza assoluta dei voti, la doppia deliberazione e l'approvazione della Giunta amministrativa, per le provincie basti la maggioranza di un terzo più uno dei consiglieri assegnatili: per le provincie le quali, non un sol comune, ma vincolano con le loro spese tutti i comuni in essa compresi, e non per poche migliaia, ma spesso per milioni di lire; e così esse nei fatti più gravi dell'amministrazione sono abbandonate in balia di una meschina minoranza, quella di un terzo più uno de' suoi consiglieri, mentre pe' fatti meno gravi di ordinaria amministrazione, ancorchè ci sia l'unanimità dei consiglieri, occorre l'approvazione della Giunta amministrativa.

Tutto questo, signori senatori, perchè?

Perchè *ad abundantiam* fu messa una parola inutile nell'art. 159 relativo ai comuni. Io voglio sperare che, in una prossima occasione il Consiglio di Stato sostituendo al *parere* una *decisione* più al vero della legge ispirata, dia modo al ministro dell'interno di illuminare le amministrazioni comunali e provinciali del regno su la vera portata delle garanzie, dal Senato e dalla Camera in cotale importantissima materia realmente imposte.

Ma tutto questo dimostra quale e quanto sia il pericolo di porre nella legge quel che nella legge non deve essere, e quanto vana speranza sia il credere che alle nostre discussioni si ricorra sempre che un qualche dubbio, a ragione o a torto, si elevi circa il significato di un precetto di legge; avvegnachè questo possa avvenire dove l'interesse di parte provochi il giudizio del magistrato; ma è vana lusinga sperare che questa sia l'opera di ogni giorno nel movimento incessante della macchina amministrativa, nelle più lontane parti del Regno dove, pur volendo, non si ha modo di illuminarsi per difetto dei resoconti parlamentari, che delle leggi sono la face rischiaratrice.

Per concludere dunque sembra a me che, se sono inutili ad esplicare ciò che noi vogliamo aggiungere, quelle parole: *in contraddittorio della loro legale rappresentanza*; se questa aggiunta possa far sorgere il dubbio di una vertenza di lite non in contraddittorio della parte, come è scritto nella legge comunale e provinciale, a noi corra il debito di eliminare coteste

non necessarie parole perchè dubbi siffatti non sorgano.

PRESIDENTE. Siccome questo articolo è un articolo complesso sul quale si sono sollevate parecchie questioni, io credo sia bene procedere con ordine nella discussione, e cioè trattare le varie questioni separatamente di mano in mano che esse si presentano.

Ora continuiamo colla questione sollevata dal senatore Calenda. Intorno ad essa ha facoltà di parlare l'onor. Auriti.

Senatore AURITI. Dirò brevemente la ragione di questo inciso che il senatore Calenda propone di sopprimere e le conseguenze che verrebbero dal mantenerlo o eliminarlo.

In questa legge, negli articoli 77, 78, 79 del progetto ministeriale (79 ed 80 del progetto dell'Ufficio centrale), si ammette l'azione popolare; cioè si ammette che un cittadino può, senza autorizzazione, farsi esso *procuratario nomine* il rappresentante dell'ente morale, e provocare un giudizio anche contro terzi per rivendicazione di pretesi diritti dell'opera pia.

L'ente morale deve avere un suo rappresentante nel giudizio, per vigilare che non gli sia fatto danno, ma non è arbitro del giudizio, poichè esso comincia e prosegue per istanza del cittadino.

Io ho già annunciato all'Ufficio centrale (e adesso stavo formulando il testo da stampare), una mia proposta di modificazione degli articoli del progetto relativi a questa azione popolare, specialmente per quella *procuratorio nomine* ammessa contro il terzo illimitatamente, mentre la correttiva contro gli amministratori è ammessa in termini molto stretti.

Ciò premesso, possiamo spiegare adesso qual'è la ragione di questo inciso, che vorrebbe soppresso il senatore Calenda.

Se un cittadino qualunque vuole intentare un giudizio a nome dell'opera pia, per pretesi diritti della stessa, lo può, ma con questo rende inleggibile il cittadino convenuto, attesa l'esistenza di una lite vertente tra lo stesso e l'opera pia? Con quell'inciso la legge ha voluto dire (benchè non l'abbia detto in termini esatti): badate, se è una lite vertente ad istanza del rappresentante legale dell'opera pia, allora ci è una garanzia, e il giudizio rende inleggibile il cittadino, ma se una persona qualunque intenta il giudizio per la facoltà di quell'azione

popolare che gli abbiamo conceduta, ciò non basta a creare una ineleggibilità.

Se si sopprimesse quest'inciso e poi si ammettesse l'azione popolare secondo i termini votati dalla Camera dei deputati, ne verrebbe un grave sconcio.

Credo che si debba sospendere la votazione; bisogna togliere momentaneamente dall'articolo l'inciso su cui cade la proposta Calenda, e non decidere dell'ammissione o esclusione sua, se non quando si sarà deliberato su quella tale azione popolare.

Vogliamo ammettere sin da ora che un cittadino intentando un giudizio a nome dell'opera pia, senz'altra garentia, che il deposito di piccola somma, abbia un mezzo di rendere ineleggibili quanti ne voglia?

Riserbiamo la decisione al tempo in cui sapremo se ed a quali condizioni sarà ammessa l'azione popolare.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Distinguiamo. Se l'azione popolare è qualche cosa di serio, e deve produrre le sue conseguenze giuridiche per l'ente di cui viensi a sperimentare le ragioni; se voi la volete seria davvero, non potete non fare quello che si fa per l'azione popolare nella legge comunale e provinciale. Quindi io, allo stato delle cose, visto il progetto votato dalla Camera e accettato in questa parte sostanziale dall'Ufficio centrale, dico che se un cittadino, sia pure *procuratorio nomine*, presente in giudizio l'ente di cui si fa procuratore non richiesto, promuove un'azione contro un terzo: si ha la lite comunque iniziata dal semplice cittadino, vertente col corpo morale; perciocchè la sentenza farà stato anche di fronte al corpo morale.

L'emendamento fu da me presentato in relazione all'azione popolare quale nel progetto è disciplinata; e però allo stato presente delle cose, io debbo pregare la presidenza di mettere ai voti l'emendamento: il che non toglie che se nel corso della discussione si muti l'organismo dell'azione popolare, pure l'articolo emendato debba essere coordinato alle mutazioni che nello istituto dell'azione popolare sieno per avventura nella legge che discutiamo introdotte. Con questa dichiarazione credo che si possa mettere a partito il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pare che ella abbia inteso, ono-

revole Calenda, che si dovesse votare sovra di ogni questione di mano in mano che sorge; ma questo non si può fare; ai voti non verremo che quando sarà esaurita ogni discussione intorno all'articolo che stiamo discutendo.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Se, mentre l'onor. Auriti chiedeva si sospendesse quest'articolo, io parlava di metterlo a votazione, non intendevo già una votazione immediata, ma da seguire dopo dibattute tutte le questioni cui l'articolo dà luogo.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Dato per un momento che le parole « in contraddittorio della loro legale rappresentanza », abbiano la portata accennata dal nostro collega Auriti, non risolverebbero veramente la questione perchè per esprimere esattamente la sua idea sarebbe necessaria in ogni modo cambiare la forma, e dire: « liti promosse dall'istituto pubblico di beneficenza ».

Io mi accosterei invece, a nome dell'Ufficio centrale, alla proposta dell'onor. senatore Calenda; ma non mi vi posso accostare senza fare alcune dichiarazioni dirette a togliere di mezzo la possibilità di un'altra questione di non lieve momento.

Con le parole « in contraddittorio della loro legale rappresentanza » io non so veramente quello che si sia voluto dire, nè se ciò che si è voluto dire sia esatto o sia detto esattamente, potendovi essere dei giudizi anche in contumacia, i quali non cessano perciò di produrre effetto legale di fronte all'ente. La frase adoperata lascia quindi sussistere il dubbio al quale bisogna ovviare che col semplice fatto di una citazione spiccata alla vigilia di una elezione si possa artificiosamente creare una causa di ineleggibilità o di decadenza.

Per evitare questo pericolo bisogna intendersi bene intorno al significato ed alla portata della parola *vertente*.

Lite vertente è la frase usata anche nella legge comunale e provinciale almeno per quello che riguarda i comuni, giacchè per le provincie si dice *pendente*.

Lite vertente non vi è se non quando havvi veramente un giudizio, o in contraddit-

torio o in contumacia, e quindi se si tratta di un giudizio formale, che vi sia stata la risposta o la dichiarazione di contumacia; se si tratta di un giudizio sommario, che sia scaduta l'udienza della citazione e le parti siensi presentate o siano state legalmente contumaci; e cioè sia avvenuta quello che, nella scuola, si chiama contestazione della lite.

Per un momento si era pensato di sostituire alla parola *vertente* la parola *contestata*; ma, siccome questa parola non è usata in nessun testo di legge, si è creduto di non allontanarsi dal testo della legge comunale e provinciale, e di affidarsi alla giurisprudenza, la quale ha già in questo senso ritenuto che per aversi una *lite vertente* non basta l'esistenza di una citazione che chiami Tizio in giudizio; ma occorre l'esistenza di un giudizio.

L'Ufficio centrale, quindi, accetterebbe di sopprimere le parole: « in contraddittorio della loro legale rappresentanza », ben inteso quando rimanga inteso che per *lite vertente* debba intendersi *lite contestata*.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io non posso che ringraziare l'Ufficio centrale, non potendo mettere in dubbio quello che così egregiamente ha detto il relatore. Non era per me questione di vedere che cosa importasse vertenze di lite; la giurisprudenza si è già pronunciata al riguardo; ma, data la vertenza della lite, che per me, come per l'Ufficio centrale, suona lite con lo Stato, le parole delle quali dell'Ufficio centrale consente la soppressione, riuscivano al tutto superflue.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Non prendiamo risoluzioni improvvise; se noi consultassimo gli atti della Camera, vedremmo che quel tale inciso non è stato messo nell'articolo a caso.

Io ritengo come cosa evidente che questa limitazione fu scritta per dire che quando la lite è stata promossa da un cittadino qualunque, senz'altra garanzia che quella di un deposito di L. 100, che l'autorità giudiziaria potrà elevare fino a L. 500, e che il legale rappresentanti dell'ente sta ad assistere bensì ma non può impedire il giudizio, non si può ammettere che questo basti a rendere inleggibile il cit-

tadino contro cui si è intentata la lite a nome dell'opera pia, ma non ad istanza del legale rappresentante della stessa.

Da ciò segue che bisogna sospendere la decisione e riservare il modo come sarà formulato quest'articolo in corrispondenza di quello che sarà deciso sull'azione popolare, di cui più tardi dovremo occuparci.

Sarebbe assurdo dire fin da ora che deve ammettersi l'ineleggibilità pel fatto della lite vertente per esercizio dell'azione popolare, quando anche questa non sia circondata da tali garanzie di sussistenza e giustizia delle domande, da dar ragione della grave conseguenza che se ne trae.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Pierantoni ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Prego il Senato di avvertire che l'onor. Auriti commette una grande confusione.

Allora cosa è la lite vertente per rapporti civili tra un individuo e la congrega, nella quale anche chi rimane contumace, se fu citato, è parte e genera il contraddittorio, altra cosa è la istituzione sanzionata dall'art. 78.

L'art. 78 sanziona l'azione popolare o contro la stessa amministrazione o promossa dai componenti dell'amministrazione sciolta o da chiunque rappresenti qualche consociazione d'individui, ovvero agisca singolarmente per speciale interesse.

La legge permette in tali casi di fare ricorso al Consiglio di Stato in via amministrativa, ovvero al Consiglio di Stato, quarta sezione, in via contenziosa, per denunziare l'incompetenza, l'eccesso di potere.

L'articolo che ora discutiamo non ha nulla da vedere con l'art. 78, benchè non, s'intenda il sospetto dell'onor. Auriti contro l'azione popolare.

Da qualche tempo l'onor. Auriti si è dato all'amore delle opinioni nuove. Oggi ha terminato col dire che il principio elettorale ha fatto il suo tempo e che un giorno occorrerà sostituirvi altra istituzione essendo diventato un principio disorganico. Perché? Vorrei sapere quale surrogato offrì a lui la sua grande meditazione scientifica, perchè io non so comprendere quale altro Governo l'oratore voglia il teocratico, l'aristocratico o il divino?

Eppure l'onor. Auriti un tempo fu il rappresentante del principio elettorale, perchè fu deputato per il suffragio popolare.

Non so a che giovi di mettere in discussione ora sanzioni, che sono in ultimo posto nella legge e che non hanno relazione con i primi articoli: con questo metodo non si finirà mai.

Quindi prego il Senato di non ammettere la proposta sospensiva, perchè solamente l'onorevole Auriti suppone il pericolo che potrà essere negata la difesa popolare del patrimonio del povero. Quella istituzione dovrebbe essere accresciuta anzichè presa a sospetto. Per me tra l'azione di nudo interesse individuale e l'azione popolare, che cerca di ricondurre l'amministrazione sulla via dell'onesto, do maggiore simpatia e preferenza alla popolare, umanitaria e disinteressata.

Chi pensa all'utile proprio o della propria famiglia può invocare l'eguaglianza di trattamento, ma non dev'essere preferito ad altri.

Quindi prego il Senato che respinga la proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Mi permetto di avvertire il Senato che il senatore Auriti non ha chiesto la sospensiva dell'articolo; ma solo dell'inciso a cui si riferisce la proposta del senatore Calenda.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Ho preso la parola solo per dire che io non ho parlato contro il sistema rappresentativo, ho parlato soltanto del modo delle elezioni, della loro forma inorganica, del problema tanto ora agitato, de' metodi come disciplinarlo con migliori garentie. Protesto contro la interpretazione che si è data alle mie parole.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Il Ministero accetta la soppressione richiesta dal senatore Calenda.

Del resto la soppressione non fa che ristabilire l'articolo quale era stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati.

Quell'inciso fu introdotto dalla Commissione parlamentare, ed è meglio che non vi sia.

Non accetto la sospensione della votazione del paragrafo *d*. Quando si parla di lite ver-tente, si allude a qualunque lite, da qualunque

individuo, o da qualunque società possa essere intentata.

Il Senato sa, da quando abbiamo discusso la legge comunale e provinciale, che io non fui troppo favorevole alla istituzione dell'azione popolare.

Comunque siasi, essa è passata oramai nella nostra legislazione, e lo è con tutte le garanzie delle quali la si è voluta circondare. Ora l'art. 78, che in qualche modo non fa che ripetere quello che sta nell'articolo 114 della legge comunale e provinciale, dà all'azione popolare tutte le condizioni perchè si esplichì e perchè non riesca di pregiudizio, come taluno credeva che potesse riuscire. E poichè essa deve esplicarsi con tutte le garanzie richieste, è beninteso che le liti che s'introducessero coll'azione popolare, avrebbero la stessa importanza, le stesse conseguenze di tutte le altre liti.

Ora, aspettare per risolvere questa questione che si discuta l'art. 78, sarebbe un perder tempo. Di qui a là, l'opinione del Senato non potrebbe essere mutata anche se l'alto Consesso non volesse in questa legge l'istituzione dell'azione popolare.

Ciò posto, prego il Senato di procedere avanti nella discussione di questa lettera *d*, e, dove lo creda, il presidente potrà poi metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Metteremo poi ai voti partitamente le quistioni nell'ordine in cui si presenteranno.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Questo articolo è complesso, e contiene diverse disposizioni che hanno tra loro alcuna connessione. Quindi io pregherei il signor presidente di procedere all'a votazione dell'articolo comma per comma.

PRESIDENTE. Ma non è ancora il caso, signor senatore Miraglia, di venire a questa votazione...

Senatore MIRAGLIA... Allora, a più forte ragione, si potrebbe dire qualche parola, fare qualche osservazione alla prima parte.

PRESIDENTE. Allora ella vuol parlare su un'altra parte dell'art. 11? Abbia pazienza; siccome vi sono altre questioni e altri oratori iscritti, tratteremo prima le altre questioni, ed ella avrà la parola al suo turno.

Io non posso mettere ai voti le singole proposte se non quando ogni questione sull'articolo

sia esaurita ed ogni discussione su tutte le parti di esso, conclusa.

Ad ogni modo resta intanto stabilito che è esaurita la discussione sul comma *d*, e che nè la Commissione, nè il ministro dell'interno accettano la sospensiva proposta dal senatore Auriti, mentre invece accettano la proposta soppressiva del senatore Calenda.

Il senatore Griffini propone che alla lettera *e*, dopo le parole « e congiunti » si aggiungano le parole « od affini ».

Il senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Ho la fortuna di richiamare l'attenzione del Senato sopra un argomento di una semplicità molto maggiore di quello che venne largamente testè discusso, e confido di potermi sbrigare con poche parole.

La lettera *e* di questo articolo 11, contemplando una categoria di parenti del tesoriere, che non possono far parte della congregazione di carità o di altri istituti di beneficenza, li chiama « congiunti fino al secondo grado civile ».

Invece l'art. 15 del nostro Ufficio centrale, corrispondente al 14 del progetto ministeriale, contemplando il caso degli amministratori di una congregazione di carità o di altri istituti di beneficenza, i quali non possono votare in determinate questioni che interessano dei loro parenti, chiama questi parenti « congiunti od affini fino al quarto grado civile ».

Non importa adesso di versare sopra la differenza fra una categoria di parenti e l'altra, quantunque questa differenza sia molto grande, perchè nell'art. 11 si contemplano i parenti fino al secondo grado come i « fratelli », e invece nell'art. 15 si contemplano i parenti fino al quarto grado civile, quindi anche i primi cugini. L'emendamento che prego il Senato di accettare ha per unico scopo di introdurre in questo art. 11 le parole « od affini » usate nell'art. 15 del progetto.

Se invece della parola « congiunti » si fosse adoperata per entrambi gli articoli soltanto quella di « parenti » non vi sarebbe stato luogo ad alcuna controversia; ma la parola « congiunti » crea dei dubbi, poichè, per alcuni, vuol dire consanguinei, e per altri, consanguinei ed affini. Ma per di più, nel progetto, in un luogo si parla di congiunti soltanto ed in un altro di congiunti od affini, e ciò proverebbe all'evi-

denza che nell'art. 11 che stiamo discutendo siasi voluto escludere gli affini, *inclusio unius est exclusio alterius* e viceversa.

Ora si può credere che il nostro Ufficio centrale, in questo art. 11, sia stato d'avviso di escludere gli affini sino al secondo grado civile? Che abbia, cioè voluto che potessero far parte di un'amministrazione di carità il suocero ed il genero del tesoriere, mentre intende di escludere il fratello del tesoriere?

Certamente si può considerare più interessato il suocero a favore del genero, di quello che il fratello a favore del fratello.

Io ho creduto d'interpretare l'intenzione dell'Ufficio centrale proponendo che dove si dice soltanto « congiunti » si aggiungano le parole « od affini » che si leggono nell'art. 15.

Del resto a me basta che questa contraddizione sia tolta, che siano messe in relazione le due disposizioni, e si contempi dal lato del merito il grande interesse che vi può essere di escludere il suocero del tesoriere, e il suo genero, nel caso che tesoriere sia il suocero; e si adoperi una frase la quale indichi i parenti di secondo grado, tanto consanguinei quanto affini.

Io mi sono limitato, perchè desideroso di presentare un emendamento il più semplice possibile, a proporre l'aggiunta della parola « affini »; se però l'Ufficio centrale crede di far luogo al mio desiderio con altre parole, dichiaro fin d'ora che le accetterei, quando venissero a togliere l'inconveniente sulla cui esistenza nessuno può dubitare.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Siamo completamente d'accordo coll'onor. Griffini. La portata della lettera dell'art. 11 è perfettamente eguale, salvo distinzioni, a quella dell'art. 13 (14 sen.) e poi dell'art. 15 (sen.).

Giacchè però il dubbio fu sollevato e può essere desiderabile una formola più precisa, dal momento che troviamo in Senato qualcuno che ce ne fa proposta, aderiamo al pensiero di emendare la formola che ha formato argomento delle osservazioni del senatore Griffini.

Non è il caso di parlare di *congiunti*, non essendo questa una parola adoperata dal Codice; conviene invece servirsi delle parole *parenti* ed *affini*.

E giacchè siamo a toccare quest'articolo, proporrei di togliere anche la parola *civile*. È una vieta reminiscenza questa di ricordare ancora il modo di computazione dei gradi secondo il sistema civile per opposto a quello seguito nel diritto canonico. Ed è una reminiscenza che non ha più ragione di esser mantenuta. Converrà quindi, qui e altrove, dire: « parenti od affini sino al secondo grado ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che invece di « congiunti sino al secondo grado civile » si dica « i parenti ed affini sino al secondo grado » ecc.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Io dichiaro di acconciarmi perfettamente alla proposta dell'Ufficio centrale. Io non ho proposto di eliminare la indicazione della parentela civile, perchè non credeva del tutto inutile l'escludere il computo col sistema del diritto canonico. E la differenza è enorme, giacchè, per esempio, i fratelli che sono in secondo grado, secondo il Codice civile, sono in primo grado secondo il diritto canonico e via via.

Ad ogni modo io accetto la dizione dell'Ufficio centrale, per cui siamo pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. La discussione è chiusa sull'emendamento proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onor. ministro dell'interno.

Veniamo agli ultimi due commi che sono questi:

« Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

« Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'art. 5 ».

Su questi due comma il senatore Massarani propone il seguente emendamento: « La loro soppressione ».

L'onorevole Massarani ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Avendo avuto l'onore di svolgere alquanto diffusamente nella discussione generale le ragioni che mi muovono a proporre la soppressione degli ultimi due capoversi di questo art. 11, non tedierò il Senato ripetendo o amplificando le cose dette. Chiedo soltanto

alla sua indulgenza che mi conceda di ribattere, se potrò, molto brevemente, il solo argomento che, sotto forme diverse, mi sia stato opposto.

Si disse — e su questo terreno scesero a campeggiare con l'usata valentia l'onor. senatore Pierantoni e l'onor. senatore Castagnola — si disse che coll'escludere il parroco dalla possibilità di essere eletto a membro di una Congregazione di carità, non si faceva altro se non compiere l'opera civilissima della secolarizzazione di tutti i pubblici uffici.

Lascio stare che, come osservava molto acutamente l'onor. senatore Majorana, se l'intento a cui mira la Congregazione di carità si può considerare di ragione pubblica, non si può forse altrettanto correttamente affermare che sia un istituto pubblico la Congregazione medesima, come quella che è semplicemente interprete ed esecutrice di private volontà.

Ma io voglio ammettere che la Congregazione di carità sia un istituto pubblico. Forse che il secolarizzarlo consiste nel togliere al suffragio popolare la facoltà di deputare a quell'ufficio chi meglio crede?

Secolarizzare, lasciando in disparte la originaria significazione canonica, secolarizzare, voi me lo insegnate, significa rivendicare, restituire allo Stato od alla libera elezione quei mandati pubblici, dei quali, in tempi di barbarie, di sfacchezza, o di disordine del regime civile, si era insignorita la Chiesa, ed aveva fatto a sè medesima un privilegio.

Egli è per lo appunto alla abolizione del privilegio che mirarono tutti quei legislatori, dei quali torna a gran lode lo aver restaurato nella sua integrità il Diritto comune.

Se voi togliete ad esaminare le leggi napoletane del tempo del Tanucci, le leggi toscane del periodo di Leopoldo I, le stesse leggi tanto giustamente commendate del periodo che chiamerò Siccardiano in Piemonte, voi trovate che tutte hanno avuto per obbiettivo di limitare le manimorte, di abolire le giurisdizioni privilegiate, di non tollerare più che un ecclesiastico trascinasse al proprio fóro un laico col quale avesse controversia; di non tollerare più che anche in materia criminale l'ecclesiastico fosse giudicato diversamente e davanti a tribunali diversi che non il laico medesimo; ma non trovate altrimenti che al privilegio antico si

siano sostituite eccezioni nuove, che si sia per nulla alterata la parità civile.

E poichè l'onorevole e dottissimo signor relatore faceva uno speciale assegnamento sull'esempio di due decreti emanati nelle provincie napoletane, il primo durante la prodittatura di Giorgio Pallavicino, il secondo durante la luogotenenza del principe Eugenio di Savoia, mi si permetta di rispondere su questo particolare una parola.

Quei decreti, comparsi l'uno il 23 ottobre 1860, l'altro il 17 febbraio 1861, e compilati in forma o più concitata o più pacata secondo che correavano giorni di rivoluzione o giorni di riordinamento, non fanno in sostanza amendue che la medesima cosa: abrogare, cioè, quelle congreghe ecclesiastiche, emanate dal beneplacito episcopale, a cui la monarchia borbonica, dimentica dei proprii doveri e dei proprii diritti, non meno che di quelli del popolo, aveva consegnato servilmente tutta la materia dell'istruzione e della beneficenza.

Ma tanto lontano era dalla mente degli egregi uomini che emanarono quei decreti, il pensiero di recare la minima offesa alla libertà del suffragio popolare, di contendere all'elettore la libera designazione delle persone cui gli piacesse investire della sua fiducia, che nel secondo di quei decreti medesimi, dopo avere pronunciato lo scioglimento delle congreghe preesistenti, si dichiara espressamente e testualmente quel che segue:

« Le nuove scelte potranno anche cadere sopra ecclesiastici di illibata morale e di fiducia delle popolazioni, ancorchè fossero nel numero di quelli attualmente in esercizio. »

E dopo il nome augusto del principe, si legge a' pie' di quel decreto un nome, al quale certo nessuno di voi, signori senatori, e meno d'ogni altro l'onor. senatore Pierantoni o l'onor. senatore Castagnola, vorrebbe contendere lode di alto, dottissimo e liberalissimo intelletto: il nome di Pasquale Stanislao Mancini.

Io mi compiaccio che con quei due decreti si sia anticipata di quasi vent'anni una riforma, la quale solo nel 1879 fu sancita dalla Repubblica francese.

Ancora nel 1873, promulgando quella sua legge sull'ordinamento della beneficenza, la Repubblica francese ammetteva *de jure* nelle Con-

gregazioni di carità, che essa chiama comitati di assistenza pubblica, il parroco seniore.

Ora, io non esito a dichiararlo, sinceramente lamenterei che noi fossimo rimasti così in arretrato, come lungamente restò quella gelosa democrazia, nel togliere di mezzo un manifesto privilegio, nell'ammettere tutti i cittadini senza eccezione al godimento degli stessi diritti, e cancellare ogni vestigia di antiquate predilezioni e genuflessioni.

Mi compiaccio, dico, che ogni privilegio sia tolto; non reputerei comportabile col nostro giure pubblico, nè coi principii ai quali devono informarsi gli ordini di un paese libero e laico, che in virtù soltanto dell'abito e del ministero sacerdotale, il parroco o un qual si sia altro ministro del culto avesse sede di pieno diritto nella Congregazione di carità. Ma reputo altrettanto incomportabile coi detti principii, ai quali la legislazione di un paese civile deve ispirarsi, che, per il fatto solo dell'essere investito di un ministero sacerdotale, sia interdetto ad un cittadino un ufficio di carità; che sia contestato al pubblico voto, alla elezione libera, al suffragio popolare insomma, il diritto di affidare cui meglio credano cotesto ufficio, quando condizioni d'inculpabilità e di capacità rendano regolare e plausibile la scelta, secondo i termini della legge generale.

Quello adunque che io ho l'onore di proporvi, signori senatori, con la soppressione dei due ultimi capoversi dell'art. 11, non è se non la reintegrazione del Diritto comune.

Qualcuno è parso muovermi cortesemente un biasimo, qualche altro una lode vie più delicata e cortese, per lo zelo che io ho speso e spendo nel difendere la mia proposta. Ma in verità io non credo di meritarmi nè la lode, nè il biasimo.

In primo luogo, è dovere di ogni cittadino, e molto più di chi abbia l'onore di rappresentare il proprio paese, l'aver tutti a cuore ad un modo medesimo i diritti dei concittadini suoi d'ogni ceto; il ripetere spesso in cuor suo col buon Virgilio:

Tros Rutulusve fuit, nullo discrimine habeo.

Ma un'altra cosa è anche naturalissima: che, se vi è qualcuno il quale debba essere più che altri geloso dell'integrità del Diritto comune, sia appunto colui il quale abbia avuto più di-

rettamente occasione di conoscere, di sentire a fondo, quanto acerbo riesca l'essere, senza demeriti personali, dal Diritto comune respinti. (*Bene, bravo, approvazioni*).

Io vorrei sperare che, non in grazia della mia povera voce, ma per merito di qualche voce eloquente, la quale auguro sia per levarsi in questo recinto a difendere una causa giusta, vorrei, dico, sperare che questi concetti da me poveramente esposti penetrassero, capacitassero la mente del Senato; e avanti tutto vincessero gli animi della maggioranza dell'Ufficio centrale.

Vorrei sperare che anche l'illustre presidente del Consiglio, ministro dell'interno, provasse una volta di più come dalla risolutezza e dall'energia non debba scompagnarsi nell'uomo di Stato la temperanza. Ma, quando anche queste mie, non so s'io dica speranze o lusinghe, dovessero andare deluse, io non potrei, ve lo confesso, ritirare la proposta che vi ho rassegnata. E perchè non mi diate biasimo di pertinacia, io vi prego di tollerare che vi presenti un'ultima giustificazione.

Io ho l'onore di appartenere per nascita ad una provincia, che ha dato un buon contingente alla causa nazionale.

Voi ricordate tutti i luttuosi, eppur gloriosi processi di Mantova: e qualche cosa di quelle vicende so anch'io, che non ho dovuto se non alla virtù del silenzio di amici eroici la mia salvezza. Amico di Antonio Lazzati e di Giuseppe Finzi, nomi che voi mi concedete di pronunziare in quest'aula a titolo di onore, io non posso dimenticare che essi furono preceduti nelle angosce del carcere, nelle tribolazioni e nelle insidie del processo, nella virtù di guardare serenamente in faccia al supplizio, da un povero vicario di una parrocchia suburbana di Mantova, che nominerò anche lui, a titolo d'onore, don Giovanni Grioli, il quale, per avere amato la patria, cadde sotto il piombo e la polvere dello straniero.

Amico e compagno d'infanzia di quel Carlo Poma che salì il glorioso patibolo di Belfiore, io non posso dimenticare che su quel patibolo egli ebbe compagno di martirio un altro virtuoso prete mantovano, don Enrico Tazzoli; e che, a breve intervallo, su quel patibolo medesimo, ci fu seguito da un altro martire, da un altro prete, da un parroco, dal parroco, o come laggiù dicono, dall'arciprete di Revere, don Bortolo Grazioli.

Quei generosi morirono col nome d'Italia sulle labbra; ed io ve lo confesso, sento che l'animo mio si ribella a dare un voto che a quei generosi, se rivivessero, negherebbe perfino un seggio in una Congregazione di carità. (*Bene, bravo, benissimo*).

Signori, io abbandono la mia proposta al vostro senno.

Forse direte che questi sono vecchi ricordi. Sì, vecchi ricordi, ma incancellabili. E lasciatemi augurare che, o debbano arridere sempre al nostro paese giorni fausti e felici, oppure sia esso per essere chiamato ad attraversare altri giorni di prova, come ci vide uniti in un sentimento medesimo la comune servitù, così ci trovi affratellati, ora e sempre, la libertà comune. (*Benissimo*).

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Signori senatori! L'approvazione che ha accompagnato ed ha coronato il discorso eloquente del senatore Massarani, mi crea il dovere di dire brevemente le ragioni che mi spingono a tenere una condotta opposta alla sua e quindi a votare favorevolmente sopra questo comma dell'art. 11 che riguarda l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità.

Io dichiaro di essere intimamente convinto, malgrado le argomentazioni molteplici che furono sviluppate in senso contrario, della opportunità di mantenere l'esclusione, proposta dal Ministero e dall'Ufficio centrale, dei parroci dalle congregazioni di carità.

Questa questione, o signori, venne ingigantita. Le si diedero delle proporzioni grandissime, mentre a mio avviso, avrebbe dovuto essere contenuta in confini assai modesti, nei confini cioè che sono portati dal disegno di legge. Se si trattasse soltanto di parlare a voi, onorevoli signori senatori, io mi sarei taciuto, perchè so che non posso dirvi cosa che voi non sappiate, che non posso dirvi cosa della quale voi o non siate di già convinti senza le mie parole, od intorno alla quale voi non modificaste di certo l'opinione contraria che avete, per il mio discorso.

Ma questa questione grave venne esagerata specialmente nel paese, le si diedero proporzioni enormi, e bisogna non solo leggere i giornali i quali ci istruiscono già bastantemente del partito che si seppe trarre da questa di-

sposizione; ma bisogna visitare alcuni paesi specialmente lontani dalla capitale per sentire che razza di giudizio se ne è fatto.

Non è più, per alcune popolazioni, l'esclusione dei soli parroci ed altri ministri del culto aventi cura d'anime, dalle congregazioni di carità; sono tutti i sacerdoti che vengono esclusi dall'amministrazione di tutte le opere pie.

Prima nostra cura impertanto dovrebbe essere quella d'illuminare un po' il paese, d'impedire, dicendo la pura e semplice verità, che aumenti quella animadversione che si tenta di creare contro il Governo, contro il Parlamento; animadversione che se noi personalmente possiamo tollerare con silenzio sdegnoso, abbiamo l'obbligo di temperare, se non possiamo giungere a distruggerla completamente, poichè potrebbe turbare quando che sia l'ordine pubblico.

Cominciamo impertanto a designare i veri limiti di questa disposizione che ci è proposta.

La regola è l'eguaglianza di tutti in faccia alle legge; la facoltà in tutti i cittadini, siano sacerdoti, siano laici, di far parte delle amministrazioni delle opere pie.

Il comma introduce una eccezione; ma questa è temperata da tre eccezioni dell'eccezione stessa, le quali riducono la eccezione già piccola a proporzioni che sarei quasi per chiamare omeopatiche.

L'eccezione è fatta per i parroci, curati e canonici.

Essi però non sono esclusi dall'amministrazione delle opere pie in generale, ma soltanto dalle congregazioni di carità, ossia da quelle amministrazioni di istituti di beneficenza, le quali avranno la minore importanza, perchè nelle congregazioni di carità per le disposizioni di questa legge, non potranno essere fuse le grandi amministrazioni degli ospedali, dei manicomi, degli orfanotrofi, dei brefotrofi, ecc., che sono le più ricche, e le quali hanno affidamento con questa legge di poter continuare nella loro vita autonoma ed affatto indipendente.

Di tutte queste amministrazioni, anche i parroci ed i curati potranno far parte. Prima eccezione dell'eccezione.

Seconda eccezione: che i parroci e gli altri sacerdoti aventi cura d'anime sono esclusi soltanto dall'amministrazione delle congrega-

zioni di carità, ma possono far parte dei comitati di erogazione.

E quindi sono libere le congregazioni di accordare a questi sacerdoti aventi cura d'anime la parte più delicata, la parte che mette in comunicazione diretta coi poveri, e che può cattivar loro le maggiori simpatie, perchè i poveri non guardano tanto coloro che amministrano il patrimonio, e percepiscono le rendite, e che essi non conoscono, guardano coloro che distribuiscono la beneficenza, coloro che devono scegliere i più bisognosi.

Ma dei comitati di erogazione non solo possono far parte i sacerdoti aventi cura d'anime, ma può essere loro per fino affidata per intero questa delicata ed importantissima mansione.

Terza eccezione della eccezione: i sacerdoti aventi cura d'anime possono entrare anche nell'amministrazione delle congregazioni di carità, qualora siano i fondatori od i benefattori di istituti di beneficenza, e possono entrarvi come rappresentanti di istituti autonomi, ma che debbano essere amministrati dalla congregazione di carità.

Se noi contempliamo queste sotto eccezioni (mi si permetta la parola), vediamo che non valeva la pena di sviluppare tanti argomenti per combattere la disposizione di cui parliamo e che unanimemente ci viene proposta dal Governo e dall'Ufficio centrale che ha con la massima imparzialità esaminata la legge, che ha tenuto conto di tutte le opinioni, che non è certo spinto da sentimenti di ostilità. Il lavoro dell'Ufficio centrale ci affida che il progetto non merita le disapprovazioni e le critiche delle quali fu oggetto.

Nel caso però che la disposizione ora discussa avesse un movente odioso, come da taluno si afferma, questo getterebbe un'ombra sinistra sulla disposizione medesima.

Si è appunto cercato di dimostrare tale movente odioso, come si è cercato di porre in cattiva vista diverse altre leggi che noi abbiamo fatte in questi ultimi tempi e che in qualche punto hanno dovuto colpire il clero.

Si dice e si ripete, non solo dai giornali clericali, ma è uscito anche da una bocca angusta, adoprero questa frase che venne felicemente usata alcuni giorni sono dal signor ministro dell'interno; si dice: questa disposizione di legge è un atto di quella guerra che si muove

alla religione. Ma dove potete trovare un Governo che faccia guerra alla religione; bisognerebbe che fosse dissennato per far guerra ad una istituzione che è di assoluta necessità, senza la quale la società non potrebbe reggersi, ad una istituzione che se non esistesse bisognerebbe crearla, come venne creata da Numa Pompilio.

Un Governo il quale facesse guerra alla religione somiglierebbe al boscaiolo che stando sopra un albero tagliasse il ramo sul quale posa il piede.

Ma si osserva esservi pure stato un Governo così male consigliato: ci fu il governo della prima rivoluzione francese, il quale fece guerra alla religione, che sostituì al Dio adorato da tutti la Dea ragione. Ma questo è avvenuto in un momento di aberrazione, di esaltamento passeggero, e poi è avvenuto in un paese il quale possiede moltissime buone qualità, ma ha anche un difetto che gli italiani certo non hanno.

Gli Italiani sono miti, calmi ed è impossibile che imitino quel vecchio Governo, combattendo la religione, come è impossibile che lo imitino inaugurando il Governo del terrore e la ghigliottina.

Dunque è escluso questo movente odioso. Ma una conferma l'abbiamo nella azione nostra individuale.

Quanti preti vengono da noi a chiederci dei favori, delle raccomandazioni?

Non è vero che noi li accogliamo con benevolenza, cerchiamo di accontentarli e ci facciamo in quattro perchè possano raggiungere il loro intento, quando lo crediamo legittimo? (*ilarità*).

Sì, questa è la verità, o signori, perchè consideriamo i sacerdoti cittadini eguali agli altri. E le anticamere ministeriali non sono occupate parecchie volte da sacerdoti, i quali sanno di poter essere accolti con cuore e di ottenere dal Governo i loro intenti, sempre inteso nei limiti della giustizia?

È vero che dopo aver ottenuti i chiesti favori, i loro giornali scrivono cose vituperevoli a carico del partito liberale, ma ciò non proverà mai che noi combattiamo la religione, perchè i fatti sono maschi e le parole son femmine.

Vi è un altro argomento che fa breccia e che si adopera per dimostrare i pretesi nostri moventi riprovevoli; si dice: tutte queste leggi

contrarie alla Chiesa sono opera delle sette. Sono le sette che dominano l'Italia; sono le sette che stanno al Governo e nel Parlamento, sono esse che opprimono il popolo cattolico.

Anche questo è uscito or son appena pochi giorni da quella bocca augusta alla quale accennava testè. Ma, onorevoli signori, che le sette esistano è un fatto, esse sono uno strascico di altri tempi nei quali potevano essere opportune. Ma noi dobbiamo vedere quale è la loro azione.

Io ho l'onore di far parte del Parlamento da 21 anni con una breve interruzione e ho contribuito, esercitando la mia infinitesima parte di potere legislativo, a far le leggi, e ho sempre dato il voto a quelle leggi liberali che si dicono fatte dalle sette; ma io non ho mai appartenuto ad alcuna setta.

Ho conosciuto migliaia di uomini politici che valevano immensamente più di me, alcuni dei quali sono ancor vivi e altri son discesi nel sepolcro; e nessuno d'essi apparteneva a sette.

Se le sette vivono, credo che abbiano una influenza ed una importanza minore di quella che loro viene attribuita, e credo anche, o signori, che esse non abbiano minimamente per scopo di schiacciare il popolo cattolico, di dominare nel Parlamento e nel Governo.

La causale, il movente vero di questa legge, come di parecchie altre che vennero e sono aspramente combattute è, ve lo disse l'altro giorno l'onor. mio amico il senatore Castagnola, è la difesa sociale.

Noi in tutta buona fede, *sine ira nec studio*, ci proponiamo di difendere la società dagli attacchi che le si muovono, con questa legge, come facemmo col Codice penale. Si discuta sulla opportunità delle leggi proposte per difendere la società. Si discuta sul grado di minaccia che pesa sulla nostra nazione; ma alle nostre intenzioni non si diano spiegazioni che assolutamente non possono avere.

Capisco che si lascino parlare i giornali clericali, perchè hanno la forza della debolezza, e non vi è forse opportunità a combattere i deboli; ma se non vi è l'opportunità di scendere a polemica con quei giornali, credo che vi sia dovere assoluto in noi, non di tacere, non di lasciare che il paese venga ognora più tratto in errore, ma di parlare e parlare a tempo opportuno, qua dentro, da questa tribuna posta

così in alto e che è guardata ed ascoltata in tutta l'Italia ed anche all'estero.

Io non tedierò maggiormente il Senato.

Farò solo ancora qualche brevissima osservazione e poi avrò finito di parlare.

Ci si dice: ma perchè volete escludere in massa i parroci ed i curati dalla amministrazione delle congregazioni di carità, mentre ve ne sono di buonissimi?

Perchè volete privarvi dell'aiuto di questi filantropi?

Ecco, se non ci fosse nella Chiesa quell'organizzazione ferrea che vi è, l'argomento sarebbe calzante.

Ma i parroci, i curati, ed in genere tutti i sacerdoti, non hanno, non possono avere una volontà propria od alcuna libertà di azione.

Non c'è che una persona che ordina, che dirige, nella chiesa cattolica, e l'intento finale di questa persona e la via da essa scelta per raggiungerlo non sono un mistero, perchè vengono ad ogni terzo giorno proclamati dalla persona medesima.

I sacerdoti hanno l'obbligo dell'obbedienza cieca, non possono ragionare, devono obbedire. Ora, delle due cose l'una: od essi obbediscono e devono essere nostri avversari, o non obbediscono ed anzi, pur conservando la loro qualità, fanno il contrario di quanto il Vaticano esige da loro ed in tale caso, forse non meritano la fiducia che alcuni vorrebbero riporre in essi, perchè sarebbero fedifraghi.

Vogliamo che siano fedifraghi per eseguire le nostre leggi nella lettera e nello spirito, stare al posto di membri di congregazioni carità e contribuire anche colla beneficenza al consolidamento di quelle istituzioni e di quella unità che tanto floramente sono osteggiate dal loro capo?

Signori, per me il getto delle piccolissime armi che alcune leggi ci pongono nelle mani e tra le altre questa che discutiamo, il getto di tali armi non è facoltativo in noi. Si potrebbe dire un tradimento, si potrebbe qualificare qualche cosa di più, cioè un parricidio.

Noi ci mostreremo compresi della responsabilità grave che pesa sopra di noi e faremo il nostro dovere.

Un'ultima considerazione brevissima; ma siccome questa è alquanto delicata, io l'accennerò appena.

Ciascuno dei due rami del Parlamento è indipendente dall'altro; ciascuno dei due rami del Parlamento ha il diritto e l'obbligo di cercare soltanto la bontà delle leggi che si discutono e di fare appunto delle buone leggi, senza preoccuparsi dei propositi dell'altro ramo.

Questo, per regola generale, non fa una grinza.

Ma nella politica vi è pochissimo di assoluto e molto di relativo e nessun lato delle questioni in politica deve essere trascurato.

Se la massima che io ho avuto l'onore di rammentare testè è ottima, ve n'è però un'altra ed è che si deve tendere a portare in porto le leggi che si credono buone e necessarie per il paese.

Si giudica necessaria questa legge perchè dura da molto tempo la convinzione che quella del 1862 abbia fatto il suo tempo e reclami urgenti riforme. Dunque cerchiamo di toglierci dai piedi un sassolino che potrebbe diventare una pietra d'inciampo; cerchiamo d'impedire che una palla di neve che scende dal monte abbia a diventare valanga. Io non ho bisogno di spiegarvi, e voi avete tanto meno bisogno delle mie povere spiegazioni; ognuno di voi ha compreso a cosa io volevo alludere.

Io credo di aver sufficientemente dette le ragioni per le quali voterò la disposizione ora esaminata, e spero che avendo richiamato l'attenzione del Senato sopra questi argomenti, forse malamente espressi, avrò porto occasione a qualche altro di svilupparli con maggiore efficacia.

PRESIDENTE. Mi pare che stante l'ora tarda, se non vi sono osservazioni, si potrebbe rimandare il seguito della discussione a domani.

Dunque domani vi sarà seduta pubblica alle ore due pomeridiane col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici

e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888 n. 5602 (serie 3^a) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimpo-

sta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889 n. 3732 sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6).